



LOTTOMATICA GROUP S.p.A.

Viale del Campo Boario, 56/d - 00154 Roma

Capitale sociale Euro 172.015.373,00 i.v.

Partita IVA, codice fiscale ed iscrizione presso il registro delle imprese di Roma n. 08028081001

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di De Agostini S.p.A.

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUI PUNTI ALL'ORDINE
DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA
PER I GIORNI 28 E 29 APRILE 2011, RISPETTIVAMENTE IN PRIMA E IN SECONDA CONVOCAZIONE**

Indice

Punto 1 all'ordine del giorno in parte straordinaria – <i>“proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, della facoltà di aumentare in una o più volte ed in via scindibile il capitale sociale (i) a pagamento e/o a titolo gratuito, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile per un importo complessivo massimo di nominali Euro 17.201.537, al servizio di piani incentivazione a base azionaria e/o di operazioni straordinarie, previa revoca delle deleghe esistenti, e (ii) a pagamento, anche ai sensi dell'articolo 2441, quinto comma del codice civile per un importo complessivo massimo di nominali Euro 125.000.000, al servizio di talune clausole del prestito obbligazionario “ibrido” emesso nel 2006 con scadenza al 2066, a seguito di scadenza della delega esistente; deliberazioni inerenti e conseguenti;”</i>	pag. 4
Punto 2 all'ordine del giorno in parte straordinaria - <i>“proposta di modifica degli articoli dello statuto sociale numero 8 (Convocazione), 9 (Diritti di voto e di intervento), 11 (Competenze e maggioranza), 13 (Consiglio di amministrazione: nomina e remunerazione), 14 (Consiglio di Amministrazione: funzionamento), 15 (Adunanze del Consiglio), 18 (Presidente), 19 (Amministratore Delegato e Direttore Generale), 20 (Nomina, composizione e requisiti del Collegio Sindacale), 21 (Informativa al Collegio Sindacale) e 25 (Scioglimento e liquidazione); deliberazioni inerenti e conseguenti;”</i>	pag. 28
Punto 1 dell'ordine del giorno in parte ordinaria – <i>“bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010 e proposta di destinazione dell'utile di esercizio; assegnazione di azioni proprie agli Azionisti, previa integrazione della delibera assembleare del 30 aprile 2010 autorizzativa del programma di acquisto e disposizione di azioni proprie in vigore; deliberazioni inerenti e conseguenti”</i>	pag. 56
Punto 2 dell'ordine del giorno in parte ordinaria – <i>“nomina degli Amministratori per gli esercizi sociali 2011, 2012 e 2013, previa determinazione del numero, e del Presidente; determinazione dei compensi degli Amministratori, anche in veste di membri del Comitato Esecutivo, ove istituito; determinazione dell'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, secondo periodo del codice civile e dell'articolo 13.4 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti</i>	pag. 59
Punto 3 dell'ordine del giorno in parte ordinaria – <i>“nomina del Collegio Sindacale e del presidente per gli esercizi sociali 2011, 2012 e 2013, e determinazione dei relativi emolumenti; deliberazioni inerenti e conseguenti”</i>	pag. 62

Punto 4 dell'ordine del giorno in parte ordinaria – *“politica generale per la remunerazione dei componenti gli Organi di amministrazione e controllo della Società, nonché dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società o di sue controllate;”*pag. 65

Punto 5 dell'ordine del giorno in parte ordinaria – *“piano di stock option 2011–2017 riservato a dipendenti di Lottomatica Group S.p.A. e/o di sue controllate e conferimento di poteri al Consiglio di Amministrazione per la sua esecuzione; deliberazioni inerenti e conseguenti;”*pag. 66

Punto 6 dell'ordine del giorno in parte ordinaria – *“piano di attribuzione di azioni 2011–2015 riservato a dipendenti di Lottomatica Group S.p.A. e/o di sue controllate e conferimento di poteri al Consiglio di Amministrazione per la sua esecuzione; deliberazioni inerenti e conseguenti;”*pag. 68

La presente relazione illustrativa è stata redatta ai sensi dell'art. 125-ter del Testo Unico della Finanza (decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58) e, ove espressamente indicato, secondo quanto indicato dal regolamento di attuazione del Testo Unico della Finanza, adottato con delibera CONSOB 14 maggio 1999, n. 11971 come successivamente integrato e modificato, e dai relativi allegati.

Punto 1 all'ordine del giorno in parte straordinaria – “proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, della facoltà di aumentare in una o più volte ed in via scindibile il capitale sociale (i) a pagamento e/o a titolo gratuito, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile, per un importo complessivo massimo di nominali Euro 17.201.537, al servizio di piani incentivazione a base azionaria e/o di operazioni straordinarie, previa revoca delle deleghe esistenti, e (ii) a pagamento, anche ai sensi dell'articolo 2441, quinto comma del codice civile, per un importo complessivo massimo di nominali Euro 125.000.000, a servizio di talune clausole del prestito obbligazionario “ibrido” emesso nel 2006 con scadenza al 2066, a seguito di scadenza della delega esistente; deliberazioni inerenti e conseguenti;”

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in sede straordinaria per sottoporre alla Vostra approvazione due proposte di attribuire al Consiglio medesimo, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare in una o più volte ed in via scindibile il capitale sociale.

La prima proposta è di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare in una o più volte ed in via scindibile il capitale sociale a pagamento e/o a titolo gratuito, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, per un ammontare massimo di nominali Euro 17.201.537, (i) a servizio dei piani, esistenti e futuri, di compensi basati su azioni di Lottomatica Group S.p.A. e/o strumenti finanziari collegati ad azioni Lottomatica Group S.p.A., ai sensi dell'art. 152-sexies, co. 1, lett. b) del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (c.d. “Testo unico della finanza”, di seguito “**TUF**”), concernente la disciplina degli emittenti quotati, adottato con delibera CONSOB 14 maggio 1999, n. 11971 come successivamente integrato e modificato (c.d. “Regolamento emittenti”, di seguito il “**Regolamento**”), a favore di amministratori e/o dipendenti della Società e/o di sue controllate, fino al limite massimo del 33% in ragione di anno e con la possibilità di cumulare la parte eventualmente non utilizzata nel corso di un dato anno con le parti di competenza degli anni successivi, e/o a favore di dipendenti della Società e/o di sue controllate da assegnare ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, e/o (ii) a servizio di operazioni di acquisizione di partecipazioni (anche mediante operazioni di fusione o scissione) o di aziende o rami di azienda operanti nei settori di interesse strategico per la Società, senza alcun limite annuale, previa revoca delle deleghe esistenti conferite al Consiglio di Amministrazione, ai suddetti fini, dalle Assemblee straordinarie del 18 ottobre 2006 e del 23 aprile 2007.

All'infuori del caso di aumento di capitale a titolo gratuito mediante emissione di azioni da assegnare a dipendenti della Società e/o di sue controllate ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, il Consiglio di Amministrazione dovrà

determinare il prezzo di emissione delle azioni attenendosi ai seguenti criteri:

- a) in caso di aumenti di capitale a pagamento al servizio dei piani, esistenti e futuri, di compensi basati su strumenti finanziari a favore di amministratori e/o dipendenti della Società e/o di sue controllate, il Consiglio di Amministrazione della Società dovrà determinare un prezzo di emissione corrispondente al valore di mercato delle azioni, tenendo conto della media dei relativi prezzi di borsa rapportata ad un arco di tempo significativo, e comunque non inferiore alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni ordinarie della Società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nel mese precedente l'attribuzione degli strumenti finanziari collegati ad azioni Lottomatica Group S.p.A da parte del Consiglio di Amministrazione (intendendosi per mese precedente il periodo che andrà dalla data di attribuzione degli strumenti finanziari collegati ad azioni Lottomatica Group S.p.A esclusa allo stesso giorno del mese precedente e fermo restando che in detto periodo, ai fini della determinazione della media aritmetica, si terrà conto solo dei giorni di borsa aperta in cui il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie della Società sia stato effettivamente rilevato);
- b) in caso di aumenti di capitale al servizio di operazioni di acquisizione di partecipazioni (anche mediante operazioni di fusione o scissione) o di aziende o rami di azienda operanti nei settori di interesse strategico per la Società, il Consiglio di Amministrazione della Società dovrà determinare un prezzo di emissione corrispondente al valore di mercato delle azioni, tenendo conto della media dei prezzi di borsa dei titoli azionari della Società, rapportata ad un arco di tempo significativo, o facendo applicazione dei criteri di valutazione più rappresentativi, quali, a titolo esemplificativo, il metodo delle quotazioni di borsa, il metodo dei flussi di cassa attualizzati o il metodo dei multipli di mercato.

Nel caso di aumenti di capitale a titolo gratuito mediante emissione di azioni da assegnare a dipendenti della Società e/o di sue controllate ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, il Consiglio di Amministrazione dovrà aumentare il capitale mediante utilizzo della riserva speciale denominata "Riserva Piani ex art. 2349 c.c.", già costituita con delibera dell'Assemblea straordinaria del 23 aprile 2007 e pari ad Euro 1.833.284 al 31 dicembre 2010, e di anno in anno eventualmente ricostituita o incrementata, ovvero secondo le diverse modalità previste dalla normativa di volta in volta vigente.

Gli aumenti di capitale eventualmente deliberati dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione della delega sottoposta alla Vostra approvazione, comporteranno l'esclusione del diritto di opzione degli azionisti della Società, ma il sacrificio ad essi richiesto in termini di diluizione dei rispettivi pacchetti azionari, ad avviso di questo Consiglio di Amministrazione, risulterà più che compensato dai benefici connessi alle finalità degli aumenti di capitale e da precise esigenze di interesse sociale.

In primo luogo, con riferimento ai piani di compensi basati su azioni di Lottomatica Group S.p.A. e/o strumenti finanziari collegati ad azioni Lottomatica Group S.p.A., la partecipazione al capitale della Società di soggetti che ricoprono ruoli strategici e determinanti per il successo di quest'ultima e del gruppo che alla stessa fa capo, o comunque di dipendenti del gruppo, costituisce, tenuto conto anche della positiva esperienza degli anni passati, un continuo incentivo per la crescita del valore dell'azienda ed un importante elemento di fidelizzazione. In ogni caso Vi rammentiamo che, in ottemperanza all'art. 114 bis, comma 1, prima parte, del TUF, i suddetti piani, al

cui servizio potranno essere deliberati gli aumenti di capitale delegati, devono e dovranno essere approvati dall'Assemblea ordinaria dei soci.

In secondo luogo, rimangono invariate le motivazioni sottese all'opportunità di attribuire al Consiglio di Amministrazione anche la facoltà di deliberare aumenti di capitale al servizio di operazioni di acquisizione di partecipazioni (anche mediante operazioni di fusione o scissione) o di aziende o rami di azienda operanti nei settori di interesse strategico per la Società. Tali motivazioni consistono nell'esigenza della Società di poter rispondere in maniera efficiente, tempestiva ed elastica ad eventuali opportunità di espansione dell'attività per vie esterne che si dovessero presentare entro il termine previsto per l'esercizio della delega.

Si rammenta, infine, che la suddetta proposta di delega sottoposta alla Vostra approvazione, richiede la previa revoca delle deleghe esistenti conferite al Consiglio di Amministrazione dalle Assemblee straordinarie del 18 ottobre 2006 e del 23 aprile 2007, rispettivamente, (i) per aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, per un ammontare nominale massimo di Euro 15.050.080,00, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ., al servizio di uno o più piani di stock option riservati ad amministratori e/o dipendenti di Lottomatica S.p.A. e/o di sue controllate, fino al limite massimo del 33% in ragione di anno e con la possibilità di cumulare la parte eventualmente non utilizzata nel corso di un dato anno con le parti di competenza degli anni successivi, e/o al servizio di operazioni di acquisizione di partecipazioni (anche mediante operazioni di fusione o scissione) o di aziende o rami di azienda operanti nei settori di interesse strategico per la Società, senza alcun limite annuale e (ii) per aumentare il capitale sociale a titolo gratuito, in una o più volte, per un ammontare nominale massimo di Euro 3.200.000, mediante emissione di massimo n. 3.200.000 azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, da assegnare a dipendenti di Lottomatica S.p.A. e/o di sue controllate, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, nell'ambito dei piani di attribuzione di azioni vigenti e futuri della Società.

Dal momento che le suddette deleghe sono prossime alla scadenza del periodo per le quali erano state attribuite, ovvero cinque anni dalla data della relativa deliberazione, si ritiene opportuno proporre la loro revoca e l'adozione da parte dell'Assemblea straordinaria di una sola delega che attribuisce al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale con le stesse modalità e criteri, ai sensi di legge, di quelle conferite dalle Assemblee straordinarie del 18 ottobre 2006 e del 23 aprile 2007.

Ciò premesso, si propone quindi di eliminare gli art. 5.5 e 5.6 dello Statuto Sociale che contengono le deleghe conferite al Consiglio di Amministrazione, ai suddetti fini, dall'Assemblea Ordinaria del 18 ottobre 2006 e del 23 aprile 2007, e di sostituirli con la nuova delega.

La seconda proposta è di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare in una o più volte ed in via scindibile il capitale sociale a pagamento, anche ai sensi dell'art. 2441, quinto comma del codice civile, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, per un ammontare massimo di nominali Euro 125.000.000 a servizio di talune clausole del prestito obbligazionario "ibrido" emesso nel 2006 con scadenza al 2066, a seguito di scadenza della delega esistente. Nell'esercizio della

predetta facoltà, agli amministratori è attribuita ogni più ampia facoltà di determinare, di volta in volta, modalità, termini e condizioni dell'aumento di capitale, compresi il numero di azioni da emettersi di volta in volta in esecuzione della delega, il prezzo di sottoscrizione (comprensivo di eventuale sovrapprezzo), ed il relativo rapporto di sottoscrizione nell'esercizio del diritto di opzione in relazione alle azioni da offrire in opzione agli azionisti. In particolare, il prezzo di sottoscrizione, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, delle nuove azioni sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione anche tenendo conto delle condizioni dei mercati finanziari, nonché dell'andamento delle quotazioni delle azioni della Società registrati nell'imminenza dell'operazione. Le delibere del Consiglio di Amministrazione fisseranno di volta in volta apposito termine per la sottoscrizione delle azioni e prevederanno che, qualora l'aumento deliberato non venga sottoscritto entro il termine di volta in volta all'uopo fissato, il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine. Al Consiglio di Amministrazione è conferita ogni facoltà relativa all'emissione delle nuove azioni - da emettersi di volta in volta ai sensi della presente delega - e per apportare all'articolo 5 dello Statuto Sociale le variazioni dell'entità numerica del capitale sociale e del numero di azioni rappresentative dello stesso conseguenti all'esecuzione di ogni aumento del capitale sociale.

La suddetta proposta di conferire delega agli amministratori, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., per l'aumento del capitale sociale, è finalizzata a rinnovare analogo delega, già conferita dall'Assemblea straordinaria del 12 aprile 2006 al Consiglio di Amministrazione in vista dell'emissione del prestito obbligazionario "ibrido" avvenuta nel maggio 2006 con scadenza nel 2066, a servizio della facoltà per la Società di differire il pagamento degli interessi di tale prestito, prevista nel regolamento del prestito. La delega conferita dall'Assemblea straordinaria del 12 aprile 2006 al Consiglio di Amministrazione, ha comportato l'introduzione nello Statuto sociale dell'art. 5.4 che va ora eliminato dal momento che il termine di cinque anni per la quale era stata conferita, è quindi in scadenza, alla data della presente relazione, e sarà già scaduta alla data dell'Assemblea.

In relazione all'importo del proposto aumento di capitale, funzionale al prestito obbligazionario "ibrido", si segnala che lo stesso è stato determinato, sulla base delle finalità sopra descritte, in misura pari ad Euro 125.000.000. Tale importo è pari a circa due anni di interessi ed è stato calcolato tenendo conto che il valore nominale del prestito obbligazionario "ibrido" è Euro 750.000.000 con un tasso di interesse fisso annuo pari a 8.25% per i primi dieci anni (ovvero fino al 2016).

Sulla base di quanto sopra illustrato, il Consiglio di Amministrazione ritiene vi sia l'interesse sociale, richiesto dallo art. 2441, comma quinto, del codice civile, nel caso in cui l'aumento di capitale, di cui il Consiglio medesimo richiede la suddetta delega, fosse deliberato con esclusione del diritto di opzione.

Da ultimo, nell'ambito delle riformulazione dell'art. 5 dello Statuto sociale alla luce delle proposte di delega al Consiglio di Amministrazione qui illustrate, il Consiglio medesimo propone di eliminare l'art. 5.3 dello Statuto sociale, relativo a tre aumenti di capitale deliberati dall'Assemblea straordinaria del 21 settembre 2005 a servizio dell'esercizio delle opzioni assegnate nell'ambito del "Piano di stock option Lottomatica 2005-2010 riservato a dirigenti", del "Piano di stock option Lottomatica 2005-2010 riservato a dirigenti" e del "Piano di stock option

Lottomatica 2005-2010 riservato ad Amministratori", dal momento che il termine ultimo per la sottoscrizione delle azioni rivenenti da tali aumenti di capitale a pagamento, a servizio dell'esercizio delle opzioni assegnate nell'ambito dei suddetti piani, è scaduto il 31 dicembre 2010.

Si riporta, qui di seguito, il confronto del testo vigente e di quello proposto in modifica per le anzidette ragioni, con illustrazione delle relative variazioni.

TESTO VIGENTE DELLO STATUTO SOCIALE	NUOVO TESTO DELLO STATUTO SOCIALE
ART. 5 CAPITALE SOCIALE	ART. 5 CAPITALE SOCIALE
<p>5.1 Il capitale sociale, deliberato per totali Euro 182.682.847,00 risulta sottoscritto e versato per Euro 172.015.373,00, suddiviso in numero di 172.015.373 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna e aventi tutte parità di diritti.</p> <p>Il capitale potrà essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura o di crediti.</p> <p>5.2 In caso di aumento a pagamento del capitale sociale, il diritto d'opzione può essere escluso con deliberazione dell'Assemblea o, nel caso in cui sia stato a ciò delegato, del Consiglio di Amministrazione, nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile.</p> <p>5.3 L'Assemblea straordinaria degli Azionisti del 21 settembre 2005 ha deliberato, con termine iniziale dalla data di efficacia della fusione per incorporazione di Fineurogames S.p.A. e Lottomatica S.p.A. nella Società:</p> <p>(i) un aumento a pagamento del capitale sociale, in forma scindibile, per massimi Euro 297.580,00 (duecentonovantasettemilacinquecentoottanta), con emissione, anche in più tranches, di massime n. 297.580 (duecentonovantasettemilacinquecentoottanta) nuove azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 cadauna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441,</p>	<p>5.1 Il capitale sociale, deliberato per totali Euro 182.682.847,00 risulta sottoscritto e versato per Euro 172.015.373,00, suddiviso in numero di 172.015.373 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna e aventi tutte parità di diritti.</p> <p>Il capitale potrà essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura o di crediti.</p> <p>5.2 In caso di aumento a pagamento del capitale sociale, il diritto d'opzione può essere escluso con deliberazione dell'Assemblea o, nel caso in cui sia stato a ciò delegato, del Consiglio di Amministrazione, nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile.</p> <p>5.3 L'Assemblea straordinaria degli Azionisti del 21 settembre 2005 ha deliberato, con termine iniziale dalla data di efficacia della fusione per incorporazione di Fineurogames S.p.A. e Lottomatica S.p.A. nella Società:</p> <p>(i) un aumento a pagamento del capitale sociale, in forma scindibile, per massimi Euro 297.580,00 (duecentonovantasettemilacinquecentoottanta), con emissione, anche in più tranches, di</p>

<p>comma 5, del codice civile, al servizio dell'esercizio delle n. 297.580 (duecentonovantasettemilacinquecentottanta) opzioni già assegnate dall'incorporata Lottomatica S.p.A. nell'ambito del "Piano di stock option Lottomatica 2005-2010 riservato a dirigenti" della Società e/o di sue controllate in conformità a quanto deliberato in data 12 aprile 2005 dall'Assemblea straordinaria dell'incorporata Lottomatica S.p.A., in data 12 maggio e 21 luglio 2005 dal Consiglio di Amministrazione di quest'ultima ed eseguito dai Consiglieri all'uopo delegati, fissando quale termine ultimo per le sottoscrizioni la data del 31 dicembre 2010;</p> <p>(ii) un aumento a pagamento del capitale sociale, in forma scindibile, per massimi Euro 57.016,00 (cinquantasettemilasedici), con emissione, anche in più tranches, di massime n. 57.016 (cinquantasettemilasedici) nuove azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 cadauna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., al servizio del "Piano di stock option Lottomatica 2005-2010 riservato a dirigenti" di Lottomatica e/o di sue controllate in relazione alle n. 57.016 (cinquantasettemilasedici) opzioni ancora assegnabili dall'incorporata Lottomatica S.p.A. nell'ambito di tale Piano, in conformità a quanto deliberato in data 12 aprile 2005 dall'Assemblea straordinaria dell'incorporata Lottomatica S.p.A. e in data 12 maggio e 21 luglio 2005 dal Consiglio di Amministrazione di quest'ultima, fissando quale termine ultimo per le sottoscrizioni la data del 31 dicembre 2010;</p> <p>(iii) un aumento a pagamento del capitale sociale, in forma scindibile, per massimi Euro 219.812,00 (duecentodiciannovemilaottocentododici), con</p>	<p>massime n. 297.580 (duecentonovantasettemilacinquecentottanta) nuove azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 cadauna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, al servizio dell'esercizio delle n. 297.580 (duecentonovantasettemilacinquecentottanta) opzioni già assegnate dall'incorporata Lottomatica S.p.A. nell'ambito del "Piano di stock option Lottomatica 2005-2010 riservato a dirigenti" della Società e/o di sue controllate in conformità a quanto deliberato in data 12 aprile 2005 dall'Assemblea straordinaria dell'incorporata Lottomatica S.p.A., in data 12 maggio e 21 luglio 2005 dal Consiglio di Amministrazione di quest'ultima ed eseguito dai Consiglieri all'uopo delegati, fissando quale termine ultimo per le sottoscrizioni la data del 31 dicembre 2010;</p> <p>(ii) un aumento a pagamento del capitale sociale, in forma scindibile, per massimi Euro 57.016,00 (cinquantasettemilasedici), con emissione, anche in più tranches, di massime n. 57.016 (cinquantasettemilasedici) nuove azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 cadauna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., al servizio del "Piano di stock option Lottomatica 2005-2010 riservato a dirigenti" di Lottomatica e/o di sue controllate in relazione alle n. 57.016 (cinquantasettemilasedici) opzioni ancora assegnabili dall'incorporata Lottomatica S.p.A. nell'ambito di tale Piano, in conformità a quanto deliberato in data 12 aprile 2005 dall'Assemblea straordinaria dell'incorporata</p>
--	---

<p>emissione, anche in più tranches, di massime n. 219.812 (duecentodiciannovemilaottocentododici) nuove azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 cadauna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, al servizio dell'esercizio delle n. 219.812 (duecentodiciannovemilaottocentododici) opzioni già assegnate dall'incorporata Lottomatica S.p.A. nell'ambito del "Piano di stock option Lottomatica 2005-2010 riservato ad Amministratori" della Società in conformità a quanto deliberato in data 12 aprile 2005 dall'Assemblea straordinaria dell'incorporata Lottomatica S.p.A., in data 12 maggio 2005 dal Consiglio di Amministrazione di quest'ultima ed eseguito dai Consiglieri all'uopo delegati, fissando quale termine ultimo per le sottoscrizioni la data del 31 dicembre 2010.</p> <p>5.4 L'Assemblea straordinaria del 12 aprile 2006 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, per il periodo massimo di cinque anni dalla data del 12 aprile 2006, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale, in una o più volte, per un importo complessivo massimo di nominali Euro 1.720.000.000,00 (unmiliardosettecentoventimilioni), di cui fino all'importo nominale massimo di Euro 1.670.000.000,00 (unmiliardoseicentoseptantamiloni) da offrire in opzione agli Azionisti e fino all'importo nominale massimo di Euro 50.000.000,00 (cinquantamiloni) da offrire in sottoscrizione a dipendenti di Lottomatica S.p.A. e/o di sue controllate, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, ultimo comma, cod. civ.. Nell'esercizio della predetta facoltà, agli Amministratori è attribuita ogni più ampia facoltà di determinare, di volta in volta, modalità, termini e</p>	<p>Lottomatica S.p.A. e in data 12 maggio e 21 luglio 2005 dal Consiglio di Amministrazione di quest'ultima, fissando quale termine ultimo per le sottoscrizioni la data del 31 dicembre 2010;</p> <p>(iii) un aumento a pagamento del capitale sociale, in forma scindibile, per massimi Euro 219.812,00 (duecentodiciannovemilaottocentododici), con emissione, anche in più tranches, di massime n. 219.812 (duecentodiciannovemilaottocentododici) nuove azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 cadauna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, al servizio dell'esercizio delle n. 219.812 (duecentodiciannovemilaottocentododici) opzioni già assegnate dall'incorporata Lottomatica S.p.A. nell'ambito del "Piano di stock option Lottomatica 2005-2010 riservato ad Amministratori" della Società in conformità a quanto deliberato in data 12 aprile 2005 dall'Assemblea straordinaria dell'incorporata Lottomatica S.p.A., in data 12 maggio 2005 dal Consiglio di Amministrazione di quest'ultima ed eseguito dai Consiglieri all'uopo delegati, fissando quale termine ultimo per le sottoscrizioni la data del 31 dicembre 2010.</p> <p>5.4 L'Assemblea straordinaria del 12 aprile 2006 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, per il periodo massimo di cinque anni dalla data del 12 aprile 2006, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale, in una o più volte, per un importo complessivo massimo di nominali Euro 1.720.000.000,00</p>
--	---

<p>condizioni dell'aumento di capitale, compresi il numero di azioni da emettersi di volta in volta in esecuzione della delega, il prezzo di sottoscrizione (comprensivo di eventuale sovrapprezzo), ed il relativo rapporto di sottoscrizione nell'esercizio del diritto di opzione in relazione alle azioni da offrire in opzione agli Azionisti. In particolare, il prezzo di sottoscrizione, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, delle nuove azioni sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione anche tenendo conto delle condizioni dei mercati finanziari, nonché dell'andamento delle quotazioni delle azioni Lottomatica registrati nell'imminenza dell'operazione.</p> <p>Le delibere del Consiglio di Amministrazione fisseranno di volta in volta apposito termine per la sottoscrizione delle azioni e prevederanno che, qualora l'aumento deliberato non venga sottoscritto entro il termine di volta in volta all'uopo fissato, il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine.</p> <p>Al Consiglio di Amministrazione è conferita ogni facoltà relativa all'emissione delle nuove azioni - da emettersi di volta in volta ai sensi del presente art. 5.4 - e per apportare all'articolo 5 dello Statuto Sociale le variazioni dell'entità numerica del capitale sociale e del numero di azioni rappresentative dello stesso conseguenti all'esecuzione di ogni aumento del capitale sociale.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, in data 18 maggio 2006, avvalendosi della facoltà delegatagli ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. dall'assemblea straordinaria degli azionisti di Lottomatica S.p.A. del 12 aprile 2006 ed in parziale esercizio della stessa, ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale sociale, in forma scindibile, per l'importo massimo di nominali Euro 57.423.570,00, mediante emissione di massime numero</p>	<p>(unmiliardosettecentoventimilioni), di cui fino all'importo nominale massimo di Euro 1.670.000.000,00</p> <p>(unmiliardoseicentoseptantamiliioni) da offrire in opzione agli Azionisti e fino all'importo nominale massimo di Euro 50.000.000,00 (cinquantamiliioni) da offrire in sottoscrizione a dipendenti di Lottomatica S.p.A. e/o di sue controllate, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, ultimo comma, cod. civ..</p> <p>Nell'esercizio della predetta facoltà, agli Amministratori è attribuita ogni più ampia facoltà di determinare, di volta in volta, modalità, termini e condizioni dell'aumento di capitale, compresi il numero di azioni da emettersi di volta in volta in esecuzione della delega, il prezzo di sottoscrizione (comprensivo di eventuale sovrapprezzo), ed il relativo rapporto di sottoscrizione nell'esercizio del diritto di opzione in relazione alle azioni da offrire in opzione agli Azionisti. In particolare, il prezzo di sottoscrizione, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, delle nuove azioni sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione anche tenendo conto delle condizioni dei mercati finanziari, nonché dell'andamento delle quotazioni delle azioni Lottomatica registrati nell'imminenza dell'operazione.</p> <p>Le delibere del Consiglio di Amministrazione fisseranno di volta in volta apposito termine per la sottoscrizione delle azioni e prevederanno che, qualora l'aumento deliberato non venga sottoscritto entro il termine di volta in volta all'uopo fissato, il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino</p>
--	--

<p>57.423.570 azioni ordinarie, del valore nominale di un euro ciascuna, con godimento regolare e aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione agli azionisti, ai sensi dell'art. 2441 cod. civ., ad un prezzo pari a euro 25,425 per ciascuna nuova azione ordinaria, di cui euro 24,425 a titolo di sovrapprezzo; le azioni di nuova emissione sono state offerte in opzione nel rapporto di n. 5 nuove azioni ordinarie ogni n. 8 azioni ordinarie possedute.</p> <p>Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 agosto 2006 è stato deliberato, a valere sulla delega conferita dall'assemblea straordinaria del 12 aprile 2006, di aumentare il capitale sociale per massimi nominali euro 2.000.000 mediante emissione di massime n. 2.000.000 azioni da nominali euro 1 ciascuna.</p> <p>5.5 In data 18 ottobre 2006 l'assemblea Straordinaria ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443, comma 2, cod. civ., per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, per un ammontare nominale massimo di Euro 15.050.080,00, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ., al servizio di uno o più piani di stock option riservati ad amministratori e/o dipendenti di Lottomatica S.p.A. e/o di sue controllate, fino al limite massimo del 33% in ragione di anno e con la possibilità di cumulare la parte eventualmente non utilizzata nel corso di un dato anno con le parti di competenza degli anni successivi, e/o al servizio di operazioni di acquisizione di partecipazioni (anche mediante operazioni di fusione o scissione) o di aziende o rami di azienda operanti nei settori di interesse strategico per la Società, senza alcun limite annuale. Il Consiglio di Amministrazione, in</p>	<p>a tale termine.</p> <p>Al Consiglio di Amministrazione è conferita ogni facoltà relativa all'emissione delle nuove azioni da emettersi di volta in volta ai sensi del presente art. 5.4 e per apportare all'articolo 5 dello Statuto Sociale le variazioni dell'entità numerica del capitale sociale e del numero di azioni rappresentative dello stesso conseguenti all'esecuzione di ogni aumento del capitale sociale.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, in data 18 maggio 2006, avvalendosi della facoltà delegatagli ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. dall'assemblea straordinaria degli azionisti di Lottomatica S.p.A. del 12 aprile 2006 ed in parziale esercizio della stessa, ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale sociale, in forma scindibile, per l'importo massimo di nominali Euro 57.423.570,00, mediante emissione di massime numero 57.423.570 azioni ordinarie, del valore nominale di un euro ciascuna, con godimento regolare e aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione agli azionisti, ai sensi dell'art. 2441 cod. civ., ad un prezzo pari a euro 25,425 per ciascuna nuova azione ordinaria, di cui euro 24,425 a titolo di sovrapprezzo; le azioni di nuova emissione sono state offerte in opzione nel rapporto di n. 5 nuove azioni ordinarie ogni n. 8 azioni ordinarie possedute.</p> <p>Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 agosto 2006 è stato deliberato, a valere sulla delega conferita dall'assemblea straordinaria del 12 aprile 2006, di aumentare il capitale sociale per massimi nominali euro 2.000.000</p>
---	--

<p>conformità a quanto previsto dall'art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ., dovrà determinare il prezzo di emissione delle azioni attenendosi ai seguenti criteri:</p> <p>a) in caso di aumenti di capitale al servizio di uno o più piani di stock option riservati ad amministratori e/o dipendenti di Lottomatica S.p.A. e/o di sue controllate, il Consiglio di Amministrazione della Società dovrà determinare un prezzo di emissione corrispondente al valore di mercato delle azioni, tenendo conto della media dei prezzi di borsa dei titoli azionari della Società, rapportata ad un arco di tempo significativo, e comunque non inferiore alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni ordinarie della Società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nel mese precedente l'attribuzione delle opzioni da parte del Consiglio di Amministrazione (intendendosi per mese precedente il periodo che andrà dalla data di assegnazione delle opzioni esclusa allo stesso giorno del mese precedente e fermo restando che in detto periodo, ai fini della determinazione della media aritmetica, si terrà conto solo dei giorni di borsa aperta in cui il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie della Società sia stato effettivamente rilevato);</p> <p>b) in caso di aumenti di capitale al servizio di operazioni di acquisizione di partecipazioni (anche mediante operazioni di fusione o scissione) o di aziende o rami di azienda operanti nei settori di interesse strategico per la Società, il Consiglio di Amministrazione della Società dovrà determinare un prezzo di emissione corrispondente al valore di mercato delle azioni, tenendo conto della media dei prezzi di borsa dei titoli azionari della Società, rapportata ad un arco di tempo significativo, o facendo</p>	<p>mediante emissione di massime n. 2.000.000 azioni da nominali euro 1 ciascuna.</p> <p>5.5 In data 18 ottobre 2006 l'assemblea Straordinaria ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443, comma 2, cod. civ., per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, per un ammontare nominale massimo di Euro 15.050.080,00, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ., al servizio di uno o più piani di stock option riservati ad amministratori e/o dipendenti di Lottomatica S.p.A. e/o di sue controllate, fino al limite massimo del 33% in ragione di anno e con la possibilità di cumulare la parte eventualmente non utilizzata nel corso di un dato anno con le parti di competenza degli anni successivi, e/o al servizio di operazioni di acquisizione di partecipazioni (anche mediante operazioni di fusione o scissione) o di aziende o rami di azienda operanti nei settori di interesse strategico per la Società, senza alcun limite annuale. Il Consiglio di Amministrazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ., dovrà determinare il prezzo di emissione delle azioni attenendosi ai seguenti criteri:</p> <p>a) in caso di aumenti di capitale al servizio di uno o più piani di stock option riservati ad amministratori e/o dipendenti di Lottomatica S.p.A. e/o di sue controllate, il Consiglio di Amministrazione della Società dovrà determinare un prezzo di emissione</p>
---	--

<p>applicazione dei criteri di valutazione più rappresentativi, quali, a titolo esemplificativo, il metodo delle quotazioni di borsa, il metodo dei flussi di cassa attualizzati o il metodo dei multipli di mercato. In data 18 ottobre 2006 il Consiglio di Amministrazione - a valere sulla delega conferitagli dall'Assemblea straordinaria in pari data - ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2443 Cod. Civ., in forma scindibile, per massimi euro 1.500.000,00, con emissione, anche in più tranches, di massime n. 1.500.000 nuove azioni ordinarie del valore nominale di euro 1 ciascuna, al prezzo di euro 29,45 ciascuna, comprensivo di nominale e sovrapprezzo, godimento regolare (e quindi pari a quello delle altre azioni ordinarie in circolazione alla data della loro emissione), con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma IV, secondo periodo, Cod. Civ., da sottoscrivere entro la data ultima del 31 dicembre 2014, al servizio del "Piano di Stock Option Lottomatica 2006-2014 riservato a dipendenti" della Società e/o di sue controllate.</p> <p>In data 3 maggio 2007 il Consiglio di Amministrazione - a valere sulla delega conferitagli dall'Assemblea straordinaria in data 18 ottobre 2006 - ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, in forma scindibile, per massimi euro 1.973.790,00 con emissione, anche in più tranches, di massime n. 1.973.790 nuove azioni ordinarie del valore nominale di euro 1 ciascuna, al prezzo di euro 30,40 ciascuna, comprensivo di nominale e sovrapprezzo, godimento regolare (e quindi pari a quello delle altre azioni ordinarie in circolazione alla data della loro emissione), con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, da</p>	<p>corrispondente al valore di mercato delle azioni, tenendo conto della media dei prezzi di borsa dei titoli azionari della Società, rapportata ad un arco di tempo significativo, e comunque non inferiore alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni ordinarie della Società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nel mese precedente l'attribuzione delle opzioni da parte del Consiglio di Amministrazione (intendendosi per mese precedente il periodo che andrà dalla data di assegnazione delle opzioni esclusa allo stesso giorno del mese precedente e fermo restando che in detto periodo, ai fini della determinazione della media aritmetica, si terrà conto solo dei giorni di borsa aperta in cui il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie della Società sia stato effettivamente rilevato);</p> <p>b) in caso di aumenti di capitale al servizio di operazioni di acquisizione di partecipazioni (anche mediante operazioni di fusione o scissione) o di aziende o rami di azienda operanti nei settori di interesse strategico per la Società, il Consiglio di Amministrazione della Società dovrà determinare un prezzo di emissione corrispondente al valore di mercato delle azioni, tenendo conto della media dei prezzi di borsa dei titoli azionari della Società, rapportata ad un arco di tempo significativo, o facendo applicazione dei criteri di valutazione più rappresentativi, quali, a titolo esemplificativo, il metodo delle quotazioni di borsa, il metodo dei flussi di cassa attualizzati o il metodo dei multipli di mercato.</p> <p>In data 18 ottobre 2006 il Consiglio di Amministrazione - a valere sulla delega</p>
---	---

<p>sottoscrivere entro la data ultima del 31 dicembre 2015, al servizio del "Piano di Stock Option Lottomatica 2007-2015 riservato a dipendenti" della Società e/o di sue controllate.</p> <p>In data 22 aprile 2008 il Consiglio di Amministrazione - a valere sulla delega conferitagli dall'Assemblea straordinaria in data 18 ottobre 2006 - ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2443 Cod. Civ., in forma scindibile, per massimi euro 2.318.045,00 con emissione, anche in più tranches, di massime n. 2.318.045 nuove azioni ordinarie del valore nominale di euro 1 ciascuna, al prezzo di euro 20,29 ciascuna, comprensivo di nominale e sovrapprezzo, godimento regolare (e quindi pari a quello delle altre azioni ordinarie in circolazione alla data della loro emissione), con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma IV, secondo periodo, Cod. Civ., da sottoscrivere entro la data ultima del 31 dicembre 2016, al servizio del "Piano di Stock Option Lottomatica 2008-2016 riservato a dipendenti" della Società e/o di sue controllate.</p> <p>In data 30 luglio 2009 il Consiglio di Amministrazione - a valere sulla delega conferitagli dall'Assemblea straordinaria in data 18 ottobre 2006 - ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2443 Cod. Civ., in forma scindibile, per massimi nominali euro 1.850.510, con emissione, anche in più tranches, di massime n. 1.850.510 nuove azioni ordinarie del valore nominale di euro 1 ciascuna, al prezzo di euro 14,03 ciascuna, comprensivo di nominale e sovrapprezzo, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma IV, secondo periodo, Cod. Civ., da sottoscrivere entro la data ultima del 31 dicembre 2015, al servizio del "Piano di Stock Option</p>	<p>conferitagli dall'Assemblea straordinaria in pari data ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2443 Cod. Civ., in forma scindibile, per massimi euro 1.500.000,00, con emissione, anche in più tranches, di massime n. 1.500.000 nuove azioni ordinarie del valore nominale di euro 1 ciascuna, al prezzo di euro 29,45 ciascuna, comprensivo di nominale e sovrapprezzo, godimento regolare (e quindi pari a quello delle altre azioni ordinarie in circolazione alla data della loro emissione), con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma IV, secondo periodo, Cod. Civ., da sottoscrivere entro la data ultima del 31 dicembre 2014, al servizio del "Piano di Stock Option Lottomatica 2006-2014 riservato a dipendenti" della Società e/o di sue controllate.</p> <p>In data 3 maggio 2007 il Consiglio di Amministrazione - a valere sulla delega conferitagli dall'Assemblea straordinaria in data 18 ottobre 2006 - ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, in forma scindibile, per massimi euro 1.973.790,00 con emissione, anche in più tranches, di massime n. 1.973.790 nuove azioni ordinarie del valore nominale di euro 1 ciascuna, al prezzo di euro 30,40 ciascuna, comprensivo di nominale e sovrapprezzo, godimento regolare (e quindi pari a quello delle altre azioni ordinarie in circolazione alla data della loro emissione), con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, da sottoscrivere entro la data ultima del 31 dicembre 2015, al servizio del "Piano di Stock Option Lottomatica 2007-2015 riservato a</p>
--	--

<p>Lottomatica 2009-2015 riservato a dipendenti della Società e/o di sue controllate.</p> <p>In data 29 luglio 2010 il Consiglio di Amministrazione - a valere sulla delega conferitagli dall'Assemblea straordinaria in data 18 ottobre 2006 - ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, in forma scindibile, per massimi nominali Euro 1.825.026,00, con emissione, anche in più tranches, di massime n. 1.825.026 nuove azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, al prezzo di Euro 10,89 ciascuna, comprensivo di nominale e sovrapprezzo, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo del codice civile, da sottoscrivere entro la data ultima del 31 dicembre 2016, al servizio del "Piano di Stock Option Lottomatica Group 2010-2016 riservato a dipendenti" della Società e/o di sue controllate.</p> <p>5.6 In data 23 aprile 2007 l'assemblea straordinaria ha deliberato di attribuire al consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 codice civile, per il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, la facoltà di aumentare il capitale sociale a titolo gratuito, in una o più volte, per un ammontare nominale massimo di Euro 3.200.000, mediante emissione di massimo n. 3.200.000 azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, da assegnare a dipendenti di Lottomatica S.p.A. e/o di sue controllate, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, nell'ambito dei piani di attribuzione di azioni vigenti e futuri della Società. Tali aumenti di capitale dovranno avvenire mediante utilizzo della riserva speciale denominata "Riserva Piani ex art. 2349 c.c.", all'uopo costituita e di anno in anno eventualmente ricostituita o incrementata, ovvero secondo le diverse modalità previste dalla normativa di volta in volta vigente.</p>	<p>dipendenti" della Società e/o di sue controllate.</p> <p>In data 22 aprile 2008 il Consiglio di Amministrazione a valere sulla delega conferitagli dall'Assemblea straordinaria in data 18 ottobre 2006 ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2443 Cod. Civ., in forma scindibile, per massimi euro 2.318.045,00 con emissione, anche in più tranches, di massime n. 2.318.045 nuove azioni ordinarie del valore nominale di euro 1 ciascuna, al prezzo di euro 20,29 ciascuna, comprensivo di nominale e sovrapprezzo, godimento regolare (e quindi pari a quello delle altre azioni ordinarie in circolazione alla data della loro emissione), con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma IV, secondo periodo, Cod. Civ., da sottoscrivere entro la data ultima del 31 dicembre 2016, al servizio del "Piano di Stock Option Lottomatica 2008-2016 riservato a dipendenti" della Società e/o di sue controllate.</p> <p>In data 30 luglio 2009 il Consiglio di Amministrazione a valere sulla delega conferitagli dall'Assemblea straordinaria in data 18 ottobre 2006 ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2443 Cod. Civ., in forma scindibile, per massimi nominali euro 1.850.510, con emissione, anche in più tranches, di massime n. 1.850.510 nuove azioni ordinarie del valore nominale di euro 1 ciascuna, al prezzo di euro 14,03 ciascuna, comprensivo di nominale e sovrapprezzo, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma IV, secondo periodo, Cod. Civ., da sottoscrivere entro la data ultima del 31 dicembre 2015, al servizio del "Piano di Stock Option Lottomatica</p>
--	--

<p>In data 3 maggio 2007 il Consiglio di Amministrazione - a valere sulla delega conferitagli dall'Assemblea straordinaria in data 23 aprile 2007 - ha deliberato, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a titolo gratuito il capitale sociale, in forma scindibile, per massimi nominali euro 99.271,00 con emissione di massime n. 99.271 nuove azioni ordinarie del valore nominale di euro 1 ciascuna, godimento regolare (e quindi pari a quello delle altre azioni ordinarie in circolazione alla data della loro emissione), da assegnare gratuitamente, entro la data ultima del 30 settembre 2007, ai beneficiari del "Piano di Attribuzione di Azioni Retention Lottomatica 2006-2011 riservato a dipendenti" della Società e/o di sue controllate, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, mediante imputazione a capitale, per un importo pari all'ammontare dell'aumento, della riserva speciale denominata "Riserva Piani ex art. 2349 c.c.</p> <p>In data 11 dicembre 2007 il Consiglio di Amministrazione - a valere sulla delega conferitagli dall'Assemblea straordinaria in data 23 aprile 2007 - ha deliberato, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a titolo gratuito il capitale sociale per nominali euro 139.962,00 (centotrentanovemilanovecentosessantadue/00), con emissione di n. 139.962 nuove azioni ordinarie del valore nominale di euro 1 (uno) ciascuna, godimento regolare (e quindi pari a quello delle altre azioni ordinarie in circolazione alla data della loro emissione), da assegnare gratuitamente ad alcuni beneficiari del "Piano di Attribuzione di Azioni Retention Lottomatica 2006-2011", del "Piano di attribuzione di azioni Lottomatica 2006-2009" e del "Piano di attribuzione di azioni Lottomatica 2007-2010", tutti riservati a dipendenti della Società e/o di sue controllate, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile,</p>	<p>2009-2015 riservato a dipendenti della Società e/o di sue controllate.</p> <p>In data 29 luglio 2010 il Consiglio di Amministrazione - a valere sulla delega conferitagli dall'Assemblea straordinaria in data 18 ottobre 2006 - ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, in forma scindibile, per massimi nominali Euro 1.825.026,00, con emissione, anche in più tranches, di massime n. 1.825.026 nuove azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, al prezzo di Euro 10,89 ciascuna, comprensivo di nominale e sovrapprezzo, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo del codice civile, da sottoscrivere entro la data ultima del 31 dicembre 2016, al servizio del "Piano di Stock Option Lottomatica Group 2010-2016 riservato a dipendenti" della Società e/o di sue controllate.</p> <p>5.6 In data 23 aprile 2007 l'assemblea straordinaria ha deliberato di attribuire al consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 codice civile, per il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, la facoltà di aumentare il capitale sociale a titolo gratuito, in una o più volte, per un ammontare nominale massimo di Euro 3.200.000, mediante emissione di massimo n. 3.200.000 azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, da assegnare a dipendenti di Lottomatica S.p.A. e/o di sue controllate, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, nell'ambito dei piani di attribuzione di azioni vigenti e futuri della Società. Tali aumenti di capitale dovranno</p>
--	---

<p>mediante imputazione a capitale, per un importo pari all'ammontare dell'aumento, della riserva speciale denominata "Riserva Piani ex art. 2349 c.c."</p> <p>In data 22 Aprile 2008 il Consiglio di Amministrazione - a valere sulla delega conferitagli dall'Assemblea straordinaria in data 23 aprile 2007 - ha deliberato, ai sensi dell'art. 2443 Cod. Civ., di aumentare a titolo gratuito il capitale sociale, in forma scindibile, per massimi nominali euro 155.497,00 (centocinquantacinquemilaquattrocentonovantasette/00) con emissione di massime n. 155.497 nuove azioni ordinarie del valore nominale di euro 1 ciascuna, godimento regolare (e quindi pari a quello delle altre azioni ordinarie in circolazione alla data della loro emissione), da assegnare gratuitamente, entro la data ultima del 30 maggio 2008, ai beneficiari del "Piano di Attribuzione di Azioni Lottomatica 2006-2009" e del "Piano di Attribuzione di Azioni Lottomatica 2007-2010", riservati a dipendenti della Società e/o di sue controllate, ai sensi dell'art. 2349 Cod. Civ., mediante imputazione a capitale, per un importo pari all'ammontare dell'aumento, della riserva speciale denominata "Riserva Piani ex art. 2349 c.c.", stabilendo che, qualora entro la data del 30 maggio 2008 l'aumento di capitale non fosse interamente eseguito, il capitale si intenderà comunque aumentato di un importo corrispondente alle azioni effettivamente assegnate.</p> <p>5.7 L'Assemblea straordinaria del 20 novembre 2009 ha deliberato di aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del cod. civ., per un controvalore massimo (comprensivo di sovrapprezzo) di Euro 304.340.000,00</p> <p>trecentoquattromilionitrecentoquarantamila, mediante emissione di massime n. 19.728.536 azioni ordinarie</p>	<p>avvenire mediante utilizzo della riserva speciale denominata "Riserva Piani ex art. 2349 c.c.", all'uopo costituita e di anno in anno eventualmente ricostituita o incrementata, ovvero secondo le diverse modalità previste dalla normativa di volta in volta vigente.</p> <p>In data 3 maggio 2007 il Consiglio di Amministrazione - a valere sulla delega conferitagli dall'Assemblea straordinaria in data 23 aprile 2007 - ha deliberato, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a titolo gratuito il capitale sociale, in forma scindibile, per massimi nominali euro 99.271,00 con emissione di massime n. 99.271 nuove azioni ordinarie del valore nominale di euro 1 ciascuna, godimento regolare (e quindi pari a quello delle altre azioni ordinarie in circolazione alla data della loro emissione), da assegnare gratuitamente, entro la data ultima del 30 settembre 2007, ai beneficiari del "Piano di Attribuzione di Azioni Retention Lottomatica 2006-2011 riservato a dipendenti" della Società e/o di sue controllate, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, mediante imputazione a capitale, per un importo pari all'ammontare dell'aumento, della riserva speciale denominata "Riserva Piani ex art. 2349 c.c."</p> <p>In data 11 dicembre 2007 il Consiglio di Amministrazione - a valere sulla delega conferitagli dall'Assemblea straordinaria in data 23 aprile 2007 - ha deliberato, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a titolo gratuito il capitale sociale per nominali euro 139.962,00 (centotrentanovemilanovecentosessantadue/00), con emissione di n. 139.962 nuove azioni</p>
--	---

<p>del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, aventi godimento regolare, da riservare in sottoscrizione a Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. (ovvero ad altra istituzione bancaria o finanziaria dalla stessa designata), nel contesto di una più ampia operazione che prevede l'emissione, da parte di UBI Banca International S.A., di titoli con scadenza al 2012 da convertire in azioni ordinarie Lottomatica (Mandatory Exchangeable Bond), al prezzo di emissione di Euro 15,4268 per azione, di cui Euro 14,4268 a titolo di sovrapprezzo.</p>	<p>ordinarie del valore nominale di euro 1 (uno) ciascuna, godimento regolare (e quindi pari a quello delle altre azioni ordinarie in circolazione alla data della loro emissione), da assegnare gratuitamente ad alcuni beneficiari del "Piano di Attribuzione di Azioni Retention Lottomatica 2006-2011", del "Piano di attribuzione di azioni Lottomatica 2006-2009" e del "Piano di attribuzione di azioni Lottomatica 2007-2010", tutti riservati a dipendenti della Società e/o di sue controllate, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, mediante imputazione a capitale, per un importo pari all'ammontare dell'aumento, della riserva speciale denominata "Riserva Piani ex art. 2349 c.c."</p> <p>In data 22 Aprile 2008 il Consiglio di Amministrazione a valere sulla delega conferitagli dall'Assemblea straordinaria in data 23 aprile 2007 ha deliberato, ai sensi dell'art. 2443 Cod. Civ., di aumentare a titolo gratuito il capitale sociale, in forma scindibile, per massimi nominali euro 155.497,00 (centocinquantacinquemilaquattrocentonovantasette/00) con emissione di massime n. 155.497 nuove azioni ordinarie del valore nominale di euro 1 ciascuna, godimento regolare (e quindi pari a quello delle altre azioni ordinarie in circolazione alla data della loro emissione), da assegnare gratuitamente, entro la data ultima del 30 maggio 2008, ai beneficiari del "Piano di Attribuzione di Azioni Lottomatica 2006-2009" e del "Piano di Attribuzione di Azioni Lottomatica 2007-2010", riservati a dipendenti della Società e/o di sue controllate, ai sensi dell'art. 2349 Cod. Civ., mediante imputazione a capitale, per un importo pari all'ammontare</p>
--	---

~~dell'aumento, della riserva speciale denominata "Riserva Piani ex art. 2349 c.c.", stabilendo che, qualora entro la data del 30 maggio 2008 l'aumento di capitale non fosse interamente eseguito, il capitale si intenderà comunque aumentato di un importo corrispondente alle azioni effettivamente assegnate.~~

5.73 L'Assemblea straordinaria del 20 novembre 2009 ha deliberato di aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del cod. civ., per un controvalore massimo (comprensivo di sovrapprezzo) di Euro 304.340.000,00 trecentoquattromilionitrecentoquarantamila, mediante emissione di massime n. 19.728.536 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, aventi godimento regolare, da riservare in sottoscrizione a Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. (ovvero ad altra istituzione bancaria o finanziaria dalla stessa designata), nel contesto di una più ampia operazione che prevede l'emissione, da parte di UBI Banca International S.A., di titoli con scadenza al 2012 da convertire in azioni ordinarie Lottomatica (Mandatory Exchangeable Bond), al prezzo di emissione di Euro 15,4268 per azione, di cui Euro 14,4268 a titolo di sovrapprezzo.

5.4 In data 28 aprile 2011, l'Assemblea straordinaria ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare in una o più volte ed in via scindibile il capitale sociale a pagamento e/o a titolo gratuito, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441,

quarto comma, secondo periodo, del codice civile, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, per un ammontare massimo di nominali Euro 17.201.537 (i) a servizio dei piani, esistenti e futuri, di compensi basati su azioni di Lottomatica Group S.p.A. e/o strumenti finanziari collegati ad azioni Lottomatica Group S.p.A., ai sensi dell'art. 152-sexis, co. 1, lett. b) del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti quotati, adottato con delibera CONSOB 14 maggio 1999, n. 11971 come successivamente integrato e modificato, a favore di amministratori e/o dipendenti della Società e/o di sue controllate, fino al limite massimo del 33% in ragione di anno e con la possibilità di cumulare la parte eventualmente non utilizzata nel corso di un dato anno con le parti di competenza degli anni successivi, e/o a favore di dipendenti della Società e/o di sue controllate da assegnare ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, e/o (ii) a servizio di operazioni di acquisizione di partecipazioni (anche mediante operazioni di fusione o scissione) o di aziende o rami di azienda operanti nei settori di interesse strategico per la Società, senza alcun limite annuale.

All'infuori del caso di aumento di capitale a titolo gratuito mediante emissione di azioni da assegnare a dipendenti della Società e/o di sue controllate ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, il Consiglio di Amministrazione dovrà determinare il

prezzo di emissione delle azioni attenendosi ai seguenti criteri:

a) in caso di aumenti di capitale a pagamento al servizio dei piani, esistenti e futuri, di compensi basati su strumenti finanziari a favore di amministratori e/o dipendenti della Società e/o di sue controllate, il Consiglio di Amministrazione della Società dovrà determinare un prezzo di emissione corrispondente al valore di mercato delle azioni, tenendo conto della media dei relativi prezzi di borsa, rapportata ad un arco di tempo significativo, e comunque non inferiore alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni ordinarie della Società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nel mese precedente l'attribuzione degli strumenti finanziari collegati ad azioni Lottomatica Group S.p.A. da parte del Consiglio di Amministrazione (intendendosi per mese precedente il periodo che andrà dalla data di attribuzione degli strumenti finanziari collegati ad azioni Lottomatica Group S.p.A esclusa allo stesso giorno del mese precedente e fermo restando che in detto periodo, ai fini della determinazione della media aritmetica, si terrà conto solo dei giorni di borsa aperta in cui il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie della Società sia stato effettivamente rilevato);

b) in caso di aumenti di capitale al servizio di operazioni di acquisizione di partecipazioni (anche mediante operazioni di fusione o scissione) o di aziende o rami di

azienda operanti nei settori di interesse strategico per la Società, il Consiglio di Amministrazione della Società dovrà determinare un prezzo di emissione corrispondente al valore di mercato delle azioni, tenendo conto della media dei prezzi di borsa dei titoli azionari della Società, rapportata ad un arco di tempo significativo, o facendo applicazione dei criteri di valutazione più rappresentativi, quali, a titolo esemplificativo, il metodo delle quotazioni di borsa, il metodo dei flussi di cassa attualizzati o il metodo dei multipli di mercato.

Nel caso di aumenti di capitale a titolo gratuito mediante emissione di azioni da assegnare a dipendenti ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, il Consiglio di Amministrazione dovrà aumentare il capitale mediante utilizzo della riserva speciale denominata "Riserva Piani ex art. 2349 c.c.", già costituita con delibera dell'Assemblea straordinaria del 23 aprile 2007 e pari ad Euro 1.833.284 al 31 dicembre 2010, e di anno in anno eventualmente ricostituita o incrementata, ovvero secondo le diverse modalità previste dalla normativa di volta in volta vigente.

5.5 L'assemblea straordinaria del 28 aprile 2010 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare in una o più volte ed in via scindibile, il capitale sociale a pagamento, anche ai sensi dell'art. 2441, quinto comma del codice civile, per il periodo massimo di cinque anni dalla data

della deliberazione, per un ammontare massimo di nominali Euro 125.000.000, a servizio di talune clausole del prestito obbligazionario “ibrido” emesso nel 2006 con scadenza al 2066. Nell’esercizio della predetta facoltà, agli amministratori è attribuita ogni più ampia facoltà di determinare, di volta in volta, modalità, termini e condizioni dell’aumento di capitale, compresi il numero di azioni da emettersi di volta in volta in esecuzione della delega, il prezzo di sottoscrizione (comprensivo di eventuale sovrapprezzo), ed il relativo rapporto di sottoscrizione nell’esercizio del diritto di opzione in relazione alle azioni da offrire in opzione agli azionisti. In particolare, il prezzo di sottoscrizione, comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo, delle nuove azioni sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione anche tenendo conto delle condizioni dei mercati finanziari, nonché dell’andamento delle quotazioni delle azioni della Società registrati nell’imminenza dell’operazione. Le delibere del Consiglio di Amministrazione firseranno di volta in volta apposito termine per la sottoscrizione delle azioni e prevederanno che, qualora l’aumento deliberato non venga sottoscritto entro il termine di volta in volta all’uopo fissato, il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine. Al Consiglio di Amministrazione è conferita ogni facoltà relativa all’emissione delle nuove azioni - da emettersi di volta in volta ai sensi del

	<p><u>presente art. 5.5 - e per apportare all'articolo 5 dello Statuto Sociale le variazioni dell'entità numerica del capitale sociale e del numero di azioni rappresentative dello stesso conseguenti all'esecuzione di ogni aumento del capitale sociale.</u></p>
--	---

Le modifiche proposte non ricadono in nessuna delle fattispecie di cui all'art. 2437 del codice civile. Si ritiene pertanto escluso il diritto di recesso.

*** **

Qualora concordi con quanto proposto, l'Assemblea è invitata ad approvare le seguenti deliberazioni:

“L'Assemblea straordinaria di Lottomatica Group S.p.A.

- *esaminata e discussa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, pubblicata secondo le modalità e nei termini di legge;*
- *preso atto della relativa proposta di modifica dello statuto sociale;*
- *vista l'attestazione del collegio sindacale che l'attuale capitale sociale è interamente versato;*

delibera

1. *di revocare le deleghe esistenti attribuite dalle Assemblee straordinarie del 18 ottobre 2006 e del 23 aprile 2007 al Consiglio di Amministrazione, meglio descritte negli articoli 5.5 e 5.6 dello Statuto sociale e rispettivamente relative alla facoltà conferite al Consiglio di Amministrazione, rispettivamente, (i) per aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, per un ammontare nominale massimo di Euro 15.050.080,00, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ., al servizio di uno o più piani di stock option riservati ad amministratori e/o dipendenti di Lottomatica S.p.A. e/o di sue controllate, fino al limite massimo del 33% in ragione di anno e con la possibilità di cumulare la parte eventualmente non utilizzata nel corso di un dato anno con le parti di competenza degli anni successivi, e/o al servizio di operazioni di acquisizione di partecipazioni (anche mediante operazioni di fusione o scissione) o di aziende o rami di azienda operanti nei settori di interesse strategico per la Società, senza alcun limite annuale e (ii) per aumentare il capitale sociale a titolo gratuito, in una o più volte, per un ammontare nominale massimo di Euro 3.200.000, mediante emissione di massimo n. 3.200.000 azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, da assegnare a dipendenti di Lottomatica S.p.A. e/o di sue controllate, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, nell'ambito dei piani di attribuzione di azioni vigenti e futuri della Società.;*
2. *di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare in una o più volte ed in via scindibile il capitale sociale a pagamento e/o a titolo gratuito, con esclusione del diritto di opzione ai sensi*

dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, per un ammontare massimo di nominali Euro 17.201.537 (i) a servizio dei piani, esistenti e futuri, di compensi basati su azioni di Lottomatica Group S.p.A. e/o strumenti finanziari collegati ad azioni Lottomatica Group S.p.A., ai sensi dell'art. 152-sexies, co. 1, lett. b) del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti quotati, adottato con delibera CONSOB 14 maggio 1999, n. 11971 come successivamente integrato e modificato, a favore di amministratori e/o dipendenti della Società e/o di sue controllate, fino al limite massimo del 33% in ragione di anno e con la possibilità di cumulare la parte eventualmente non utilizzata nel corso di un dato anno con le parti di competenza degli anni successivi, e/o a favore di dipendenti della Società e/o di sue controllate da assegnare ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, e/o (ii) a servizio di operazioni di acquisizione di partecipazioni (anche mediante operazioni di fusione o scissione) o di aziende o rami di azienda operanti nei settori di interesse strategico per la Società, senza alcun limite annuale.

All'infuori del caso di aumento di capitale a titolo gratuito mediante emissione di azioni da assegnare a dipendenti della Società e/o di sue controllate ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, il Consiglio di Amministrazione dovrà determinare il prezzo di emissione delle azioni attenendosi ai seguenti criteri:

a) in caso di aumenti di capitale a pagamento al servizio dei piani, esistenti e futuri, di compensi basati su strumenti finanziari a favore di amministratori e/o dipendenti della Società e/o di sue controllate, il Consiglio di Amministrazione della Società dovrà determinare un prezzo di emissione corrispondente al valore di mercato delle azioni, tenendo conto della media dei relativi prezzi di borsa, rapportata ad un arco di tempo significativo, e comunque non inferiore alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni ordinarie della Società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nel mese precedente l'attribuzione degli strumenti finanziari collegati ad azioni Lottomatica Group S.p.A. da parte del Consiglio di Amministrazione (intendendosi per mese precedente il periodo che andrà dalla data di attribuzione degli strumenti finanziari collegati ad azioni Lottomatica Group S.p.A. esclusa allo stesso giorno del mese precedente e fermo restando che in detto periodo, ai fini della determinazione della media aritmetica, si terrà conto solo dei giorni di borsa aperta in cui il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie della Società sia stato effettivamente rilevato);

b) in caso di aumenti di capitale al servizio di operazioni di acquisizione di partecipazioni (anche mediante operazioni di fusione o scissione) o di aziende o rami di azienda operanti nei settori di interesse strategico per la Società, il Consiglio di Amministrazione della Società dovrà determinare un prezzo di emissione corrispondente al valore di mercato delle azioni, tenendo conto della media dei prezzi di borsa dei titoli azionari della Società, rapportata ad un arco di tempo significativo, o facendo applicazione dei criteri di valutazione più rappresentativi, quali, a titolo esemplificativo, il metodo delle quotazioni di borsa, il metodo dei flussi di cassa attualizzati o il metodo dei multipli di mercato.

Nel caso di aumento di capitale a titolo gratuito mediante emissione di azioni da assegnare a dipendenti ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, il Consiglio di Amministrazione dovrà aumentare il capitale mediante utilizzo della riserva

speciale denominata "Riserva Piani ex art. 2349 c.c.", già costituita con delibera dell'Assemblea straordinaria del 23 aprile 2007 e pari ad Euro 1.833.284 al 31 dicembre 2010, e di anno in anno eventualmente ricostituita o incrementata, ovvero secondo le diverse modalità previste dalla normativa di volta in volta vigente.

3. di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare in una o più volte ed in via scindibile il capitale sociale a pagamento, anche ai sensi dell'articolo 2441, quinto comma del codice civile, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, per un ammontare massimo di nominali Euro 125.000.000 a servizio di talune clausole del prestito obbligazionario "ibrido" emesso nel 2006 con scadenza al 2066. Nell'esercizio della predetta facoltà, agli amministratori è attribuita ogni più ampia facoltà di determinare, di volta in volta, modalità, termini e condizioni dell'aumento di capitale, compresi il numero di azioni da emettersi di volta in volta in esecuzione della delega, il prezzo di sottoscrizione (comprensivo di eventuale sovrapprezzo), ed il relativo rapporto di sottoscrizione nell'esercizio del diritto di opzione in relazione alle azioni da offrire in opzione agli azionisti. In particolare, il prezzo di sottoscrizione, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, delle nuove azioni sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione anche tenendo conto delle condizioni dei mercati finanziari, nonché dell'andamento delle quotazioni delle azioni della Società registrati nell'imminenza dell'operazione. Le delibere del Consiglio di Amministrazione firseranno di volta in volta apposito termine per la sottoscrizione delle azioni e prevederanno che, qualora l'aumento deliberato non venga sottoscritto entro il termine di volta in volta all'uopo fissato, il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine. Al Consiglio di Amministrazione è conferita ogni facoltà relativa all'emissione delle nuove azioni - da emettersi di volta in volta ai sensi della presente delega - e per apportare all'articolo 5 dello Statuto Sociale le variazioni dell'entità numerica del capitale sociale e del numero di azioni rappresentative dello stesso conseguenti all'esecuzione di ogni aumento del capitale sociale;
4. di modificare l'articolo 5 dello statuto sociale, nel modo indicato nella predetta relazione illustrativa;
5. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed a ciascuna Amministratore Delegato in carica pro tempore, ciascuno disgiuntamente tra loro, ogni potere per apportare all'art. 5 dello Statuto sociale le variazioni conseguenti alla deliberazione, all'esecuzione ed al perfezionamento degli aumenti di capitale delegati, a tal fine provvedendo a tutti gli adempimenti ed alle pubblicità previste dalle vigenti disposizioni;
6. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed a ciascun Amministratore Delegato in carica pro tempore, ciascuno disgiuntamente e con facoltà di avvalersi in tutto o in parte di procuratori speciali, tutti i poteri occorrenti per provvedere a quanto necessario per l'esecuzione delle delibere che precedono e per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari, ivi inclusi, in particolare, l'adempimento di ogni formalità necessaria affinché la stessa sia iscritta nel registro delle imprese a norma dell'art. 2436 del codice civile, nonché la facoltà di apportare alla medesima delibera e alla predetta relazione tutte le modifiche non sostanziali eventualmente richieste dalle autorità competenti o dal notaio, o comunque dai medesimi delegati ritenute utili od opportune.?"

Punto 2 all'ordine del giorno in parte straordinaria - “proposta di modifica degli articoli dello statuto sociale numero 8 (Convocazione), 9 (Diritti di voto e di intervento), 11 (Competenze e maggioranza), 13 (Consiglio di amministrazione: nomina e remunerazione), 14 (Consiglio di Amministrazione: funzionamento), 15 (Adunanze del Consiglio), 18 (Presidente), 19 (Amministratore Delegato e Direttore Generale), 20 (Nomina, composizione e requisiti del Collegio Sindacale), 21 (Informativa al Collegio Sindacale) e 25 (Scioglimento e liquidazione); deliberazioni inerenti e conseguenti;

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in sede straordinaria per sottoporre alla Vostra approvazione la proposta di modifica degli articoli 8 (Convocazione), 9 (Diritti di voto e di intervento), 11 (Competenze e maggioranza), 13 (Consiglio di Amministrazione: nomina e remunerazione), 14 (Consiglio di Amministrazione: funzionamento), 15 (Adunanze del Consiglio), 18 (Presidente), 19 (Amministratore Delegato e Direttore Generale), 20 (Nomina, composizione e requisiti del Collegio Sindacale), 21 (Informativa al Collegio Sindacale), 25 (Scioglimento e liquidazione) dello Statuto sociale per consentirne, tra l'altro, l'adeguamento di natura facoltativa alle disposizioni introdotte dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 27 (il “**Decreto**”) che ha recepito in Italia la Direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 5 marzo 2010. Le modifiche di natura necessaria derivanti dal Decreto, invece, sono già state introdotte nello Statuto sociale con delibera notarile del Consiglio di Amministrazione del 15 novembre 2010, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2365, comma 2, cod. civ. e dell'articolo 17.1, lett. e) dello Statuto sociale che riconosce, in capo al Consiglio medesimo, la facoltà di adeguare lo statuto a disposizioni normative.

Con l'occasione, il Consiglio di Amministrazione propone altresì ulteriori modifiche allo statuto sociale al fine di migliorare la formulazione di alcune clausole e di eliminarne altre non più necessarie.

* * *

La presente relazione illustrativa su tale punto all'ordine del giorno è redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 72, comma 1, e dell'allegato 3A (schema n. 3) del Regolamento. In conformità agli artt. 72 e 92 del Regolamento, la presente relazione viene trasmessa alla CONSOB almeno trenta giorni prima di quello fissato per la convocazione dell'assemblea straordinaria chiamata a deliberare sulle proposte modifiche statutarie, e poi messa a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, sul sito internet della Società nonché presso la società di gestione del mercato, almeno ventun giorni prima della medesima data di svolgimento dell'assemblea, con contestuale annuncio al pubblico.

Nel prosieguo sarà esposto anche il confronto del testo vigente dello statuto sociale e di quello che si propone di

adottare, con evidenza delle modifiche che si intende apportare.

* * *

1. MOTIVAZIONI DELLE PROPOSTE DI MODIFICA STATUTARIE

Art. 8 (Convocazione): il Decreto ha modificato l'articolo 2369 del codice civile, stabilendo che lo statuto delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può escludere il ricorso a convocazioni successive alla prima e disponendo che all'unica convocazione si applichino, per l'assemblea ordinaria, le maggioranze indicate per la seconda convocazione e, per l'assemblea straordinaria, quelle previste per le convocazioni successive alla seconda. In relazione alla citata disposizione si propone di modificare l'art. 8 dello Statuto, prevedendo che l'assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria si tengono normalmente a seguito di più convocazioni, ma che il consiglio di amministrazione possa stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità, che sia l'assemblea ordinaria che quella straordinaria si tengano a seguito di un'unica convocazione, dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione. Tale modifica comporta, di conseguenza, che in tutti i riferimenti dello statuto all'Assemblea in prima convocazione, debba essere aggiunto anche il caso dell'unica convocazione. Si propongono infine alcune modifiche formali nei commi 8.2 ed 8.3 per migliorare e semplificare la formulazione.

Art. 9 (Diritti di voto e di intervento): l'articolo 135-undecies del TUF, introdotto dal Decreto, stabilisce che le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, con modalità e nei termini stabiliti dalla norma stessa. La norma si applica a meno che lo statuto non disponga diversamente. Si propone di modificare l'art. 9 dello Statuto, inserendo quanto previsto nell'articolo 135-undecies del TUF, a scopo di maggior chiarezza e trasparenza, considerato che la modifica si renderebbe necessaria nell'ipotesi opposta in cui la Società non ritenesse di avvalersi del nuovo istituto. Si propongono infine alcune modifiche formali per migliorare e semplificare la formulazione.

Art. 11 (Competenze e maggioranza): il combinato disposto degli articoli 154-ter del TUF, come modificato dal Decreto, e 2364, secondo comma, del codice civile, permette alle società tenute alla redazione del bilancio consolidato di avvalersi della facoltà di convocare l'assemblea di approvazione di bilancio di esercizio nel maggior termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fermo l'obbligo di messa a disposizione del pubblico della relazione finanziaria annuale, comprendente il progetto di bilancio di esercizio approvato dal consiglio di amministrazione, nonché il bilancio consolidato, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Si propone pertanto di modificare l'art 11 dello statuto per migliorare l'aderenza del secondo comma alle suddette modifiche normative.

Inoltre, si segnala che il consiglio di amministrazione, nella riunione del 15 novembre 2010, ha adottato, alla luce del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, un regolamento interno in materia di operazioni con parti correlate che prevede, all'articolo 4.2, *inter alia*, la possibilità per il consiglio di amministrazione di approvare

un'operazione di maggiore rilevanza, come definita nei suddetti regolamenti, nonostante il parere contrario del comitato per il controllo interno, a condizione che, a termini di statuto, (i) l'assemblea ordinaria autorizzi il compimento dell'operazione con il voto favorevole di almeno la metà dei soci non correlati votanti, come definiti nei suddetti regolamenti, e (ii) i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto. Tale meccanismo deliberativo (cd. *whitewash*), come indicato da Consob nella "Relazione illustrativa sull'attività di analisi d'impatto della regolamentazione e sugli esiti della procedura di consultazione" del 25 giugno 2010 relativo al citato Regolamento Consob, è volto ad evitare che l'esito della votazione sia determinato da soci parti correlate nell'operazione, e costituisce un efficace presidio della correttezza sostanziale e procedimentale delle operazioni di maggiore rilevanza nelle ipotesi in cui gli amministratori indipendenti abbiano già espresso un parere negativo. Lo stesso regolamento interno in materia di operazioni con parti correlate, nel recepire le disposizioni emanate dalla Consob prevede, agli articoli 3.3 e 4.3, inter alia, la possibilità di derogare alle disposizioni contenute in detto regolamento, rispettivamente, nell'articolo 3.3, in caso di urgenza, in relazione ad operazioni che non siano di competenza dell'Assemblea e che non debbano da questa essere autorizzate, ma che ricadano nelle competenze di un consigliere delegato o del comitato esecutivo, e nell'art. 4.3, in caso di urgenza collegata a situazione di crisi aziendale, in relazione ad operazioni di competenza assembleare, a condizione che lo statuto preveda tali facoltà di deroga. Ciò premesso, si propone pertanto di introdurre alla fine dell'art 11 dello statuto tre commi che disciplinino il meccanismo del cd. "whitewash" e le predette possibilità di deroga alle disposizioni della Consob, come recepite nel regolamento interno in materia di operazioni con parti correlate. Si propongono infine alcune modifiche formali per migliorare e semplificare la formulazione, nonché renderlo coerente con le altre disposizioni statutarie..

Art. 13 (Consiglio di Amministrazione: nomina e remunerazione): si propone di prevedere la facoltà, per i Soci che presentano le liste di candidati alla carica di consigliere di amministrazione, di indicare nella lista il candidato presidente del consiglio di amministrazione. Si propongono inoltre alcune modifiche meramente formali per migliorarne e chiarirne il testo, nonché renderlo coerente con le altre disposizioni statutarie.

Art. 14 (Consiglio di Amministrazione: funzionamento): si propone di modificare il titolo dell'articolo dello statuto in questione sostituendo la parola "funzionamento" con le parole "organi delegati e consultivi", in linea con il contenuto dell'articolo stesso.

Inoltre, dal momento che l'articolo 2380-bis, comma 5, del codice civile, prevede che il presidente del consiglio di amministrazione sia scelto dallo stesso consiglio tra i suoi componenti, nel caso in cui questi non sia stato nominato dall'assemblea, si propone di chiarire l'attuale formulazione dell'art. 14, che parrebbe riservare al solo consiglio di amministrazione la competenza per la nomina del presidente, specificando la possibilità che vi possa provvedere direttamente l'assemblea. Con l'occasione, appare opportuno specificare al quarto comma che eventuali organi interni con funzioni consultive, propositive e di controllo possano annoverare componenti estranei al Consiglio di Amministrazione, nei casi consentiti, e dunque con esclusione del Comitato Esecutivo,

del Comitato per il Controllo Interno e del Comitato per la Remunerazione attualmente istituiti.

Infine, si propone di eliminare periodi inutili, spostarne altri all'interno del medesimo articolo ed effettuare altri interventi formali per migliorare la chiarezza espositiva.

Art. 15 (Adunanze del Consiglio): nel caso in cui il presidente del consiglio di amministrazione venga nominato dall'assemblea, ai sensi dell'art. 14 dello statuto come modificato, si propone di introdurre nell'art. 15, comma 2, dello statuto, la possibilità che il presidente del consiglio di amministrazione così eletto, possa convocare, con un preavviso di almeno ventiquattro ore, il consiglio d'amministrazione appena insediato per la tempestiva attribuzione delle deleghe utili ad assicurare il regolare svolgimento delle attività aziendali.

Art. 18 (Presidente): si propone, in aggiunta ad alcune modifiche formali, di disciplinare in maniera più puntuale, ed in qualche caso più ampia, il conferimento di poteri di rappresentanza ed i connessi obblighi di rendiconto agli organi di amministrazione e controllo. migliorarne e chiarirne la formulazione. In particolare, si propone di prevedere che, in caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche ciascun Vice Presidente abbia la rappresentanza legale e processuale della Società. Si propone altresì di specificare che, se titolare di deleghe, il Presidente riferisca periodicamente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale con la medesima periodicità prevista per gli altri organi delegati. Inoltre, si propone, oltre ad una modifica formale nel comma 18.2, di prevedere che Il Consiglio di Amministrazione possa conferire la rappresentanza e la firma sociale, sia di fronte ai terzi che in giudizio, anche ad uno o più Amministratori o a soggetti terzi.

Art. 19 (Amministratore Delegato e Direttore Generale): oltre a qualche modifica linguistica, si propone di eliminare il comma 1, relativo alla nomina dell'amministratore/i delegato/i da parte del consiglio di amministrazione, in quanto ripetitivo dell'art. 14.2 dello statuto, nonché l'ultimo periodo dell'art. 14.3, concernente la delegabilità della nomina e revoca dei direttori generali con i connessi poteri gestori, in quanto di difficile attuazione pratica, e comunque già implicito.

Art. 20 (Nomina, composizione e requisiti del Collegio Sindacale): a seguito delle modifiche apportate al TUF dal Decreto, Consob ha modificato l'art. 144-sexies del Regolamento prevedendo al comma 5 che, nel caso in cui alla data di scadenza dei termini per depositare le liste per la nomina dei collegi sindacali, sia stata depositata una sola lista, il termine ultimo per presentare altre liste passi dal quinto al terzo giorno successivo a tale data. Si propone pertanto di modificare l'art. 20 dello statuto, sostituendo il riferimento al quinto giorno con quello al termine previsto dalle vigenti disposizioni. Si propongono altresì alcune modifiche di carattere meramente formale.

Art. 21 (Informativa al Collegio Sindacale): si propone, in linea con altre disposizioni statutarie, di sostituire il

rinvio alla norma del codice civile con quello, più generico ed ampio, alle vigenti disposizioni.

Art. 25 (Scioglimento e liquidazione): si propone di eliminare lo specifico riferimento all'art. 2482 del codice civile in merito alle cause di scioglimento della società e di prevedere che la stessa si sciogla nei casi previsti dalle vigenti disposizioni.

2. CONFRONTO DEGLI ARTICOLI DELLO STATUTO SOCIALE VIGENTE E DI QUELLI PROPOSTI IN MODIFICA

2.1 Si riporta, qui di seguito, il confronto del testo vigente e di quello proposto in modifica per le anzidette ragioni, con illustrazione delle relative variazioni.

TESTO VIGENTE DELLO STATUTO SOCIALE	NUOVO TESTO DELLO STATUTO SOCIALE
ART. 8 CONVOCAZIONE	ART. 8 CONVOCAZIONE
8.1 L'Assemblea è convocata, nel territorio della Repubblica Italiana, anche fuori dal comune dove ha sede la Società, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, con avviso sottoscritto dal Presidente nei termini e modalità previsti dalle vigenti disposizioni. Con lo stesso avviso saranno indicati il giorno, il luogo e l'ora delle convocazioni successive alla prima. L'avviso di convocazione può indicare al massimo una data ulteriore per le Assemblee successive alla seconda.	8.1 L'Assemblea è convocata, nel territorio della Repubblica Italiana, anche fuori dal comune dove ha sede la Società, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, con avviso sottoscritto dal Presidente nei termini e modalità previsti dalle vigenti disposizioni. Con lo stesso avviso saranno indicati il giorno, il luogo e l'ora delle convocazioni successive alla prima. <u>L'avviso di convocazione può indicare al massimo una data ulteriore per le Assemblee successive alla seconda sia in sede ordinaria che straordinaria, può tenersi normalmente anche mediante convocazioni successive alla prima, e si costituisce e delibera con le maggioranze previste dalle vigenti disposizioni. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che</u>

<p>8.2 Nei casi consentiti dalle vigenti disposizioni , l'Assemblea è convocata altresì dal Consiglio di Amministrazione su richiesta di tanti Soci che rappresentino almeno la percentuale minima di capitale sociale prevista dalle vigenti disposizioni, nei limiti di quanto previsto all'art. 2367, ultimo comma, del codice civile ovvero dal Collegio Sindacale o da almeno 2 (due) membri dello stesso.</p> <p>8.3 I Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno la percentuale minima di capitale sociale prevista dalle vigenti disposizioni, possono chiedere, entro il termine previsto dalle medesime disposizioni, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.</p> <p>Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, entro il termine previsto dalle vigenti disposizioni.</p> <p>L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, in base alle vigenti disposizioni, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.</p>	<p><u>sia in sede ordinaria che straordinaria, l'Assemblea si tenga a seguito di un'unica convocazione, con le maggioranze a tal fine previste dalle vigenti disposizioni</u></p> <p>8.2 Nei casi consentiti dalle vigenti disposizioni , l'Assemblea è convocata altresì dal Consiglio di Amministrazione su richiesta di tanti Soci che rappresentino almeno la percentuale minima di capitale sociale prevista dalle vigenti disposizioni, nei limiti di quanto previsto all'art. 2367, ultimo comma, del codice civile ovvero dal Collegio Sindacale o da almeno 2 (due) membri effettivi dello stesso.</p> <p>8.3 I Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno la percentuale minima di capitale sociale prevista dalle vigenti disposizioni, possono chiedere, nei casi ed entro il termine previsti dalle medesime disposizioni, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.</p> <p>Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, entro il termine previsto dalle vigenti disposizioni.</p> <p>L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, in base alle vigenti disposizioni, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.</p>
<p>ART. 9 DIRITTI DI VOTO E DI INTERVENTO</p>	<p>ART. 9 DIRITTI DI VOTO E DI INTERVENTO</p>
<p>9.1 Ogni azione da diritto ad un voto.</p> <p>9.2 Possono intervenire in Assemblea coloro per</p>	<p>9.1 Ogni azione da diritto ad un voto.</p> <p>9.2 Possono intervenire in Assemblea coloro per</p>

<p>i quali sia pervenuta alla Società la prescritta comunicazione, da parte di intermediari autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni, entro il termine previsto dalle vigenti disposizioni, attestante la legittimazione.</p> <p>9.3 La comunicazione pervenuta conformemente a quanto sopra, è valida anche per le convocazioni successive alla prima.</p> <p>9.4 Ogni Socio che ha diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ovvero mediante delega conferita in via elettronica, secondo le vigenti disposizioni.</p> <p>9.5 Spetta comunque al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire all'Assemblea.</p> <p>9.6 La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, mediante il ricorso a una delle seguenti modalità indicate di volta in volta nell'avviso di convocazione: (a) invio della delega all'indirizzo di posta elettronica, anche certificata, indicato nell'avviso di convocazione; (b) utilizzo dell'apposita sezione del sito internet della Società indicata nell'avviso di convocazione. L'avviso di convocazione può altresì indicare, nel rispetto della normativa vigente, ulteriori modalità di notifica in via elettronica della delega utilizzabili nella specifica assemblea cui l'avviso stesso si riferisce.</p>	<p>i quali sia pervenuta alla Società la prescritta comunicazione <u>attestante la legittimazione</u>, da parte di intermediari autorizzati ed ai sensi delle vigenti disposizioni, entro il termine previsto <u>previsti</u> dalle vigenti disposizioni, attestante la legittimazione.</p> <p>9.3 <u>All'infuori dei casi di Assemblea in unica convocazione</u>, è la comunicazione pervenuta conformemente a quanto sopra, è valida anche per le convocazioni successive alla prima.</p> <p>9.4 Ogni Socio che ha diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ovvero mediante delega conferita in via elettronica, secondo le vigenti disposizioni.</p> <p>9.5 Spetta comunque al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire all'Assemblea.</p> <p>9.6 La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, mediante il ricorso a una delle seguenti modalità indicate di volta in volta nell'avviso di convocazione: (a) invio della delega all'indirizzo di posta elettronica, anche certificata, indicato nell'avviso di convocazione; (b) utilizzo dell'apposita sezione del sito internet della Società indicata nell'avviso di convocazione. L'avviso di convocazione può altresì indicare, nel rispetto della normativa vigente, ulteriori modalità di notifica in via elettronica della delega utilizzabili nella specifica assemblea cui l'avviso stesso si riferisce.</p> <p><u>9.7 La Società designa per ciascuna Assemblea, nell'avviso di convocazione, uno o più soggetti ai quali i soci possono conferire una delega con istruzioni di voto</u></p>
---	--

	<u>su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, entro i termini e con le modalità previsti dalle vigenti disposizioni. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.</u>
ART. 11 COMPETENZE E MAGGIORANZA	ART. 11 COMPETENZE E MAGGIORANZA
11.1 L'Assemblea ordinaria approva il bilancio, nomina gli Amministratori, i Sindaci, il Presidente del Collegio Sindacale, ne determina il compenso e, nel ricorrere dei presupposti e delle condizioni di legge, provvede altresì alla revoca degli stessi, e delibera su quant'altro di sua competenza ai sensi di legge.	11.1 L'Assemblea ordinaria approva il bilancio, nomina gli Amministratori, <u>ed eventualmente il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché i Sindaci, ed il</u> Presidente del Collegio Sindacale, ne determina il compenso e, nel ricorrere dei presupposti e delle condizioni di legge <u>alle vigenti disposizioni</u> , provvede altresì alla revoca degli stessi, e delibera su quant'altro di sua competenza ai sensi di legge.
11.2 L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio o entro 180 (centottanta) giorni se la Società sia tenuta al bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società.	11.2 L'Assemblea ordinaria è <u>deve essere</u> convocata almeno una volta all'anno, <u>per l'approvazione del bilancio,</u> entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio o entro 180 (centottanta) giorni se la Società sia tenuta al bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società. <u>In questo caso gli amministratori segnalano nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.</u>
11.3 L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto, nonché su tutto quanto è riservato alla sua competenza dalla legge.	11.3 L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto <u>non finalizzate all'adeguamento a disposizioni normative</u> , nonché su tutto quanto è riservato alla sua competenza dalla legge.

<p>11.4 Le delibere dell'Assemblea sono prese con le maggioranze di legge e debbono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.</p>	<p>11.4 Le delibere dell'Assemblea sono prese con le maggioranze di legge e debbono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.</p> <p><u>11.5 L'Assemblea ordinaria approva il compimento delle operazioni con parti correlate di maggior rilevanza, così come identificate dalle vigenti disposizioni emanate da Consob, con il voto favorevole di almeno la metà dei soci non correlati votanti, così come identificati dalle predette disposizioni, presenti in assemblea e rappresentanti almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto.</u></p> <p><u>11.6 In caso di urgenza, le operazioni con parti correlate, che non siano di competenza dell'Assemblea ordinaria e non debbano da questa essere autorizzate, e che ricadano nelle competenze di un consigliere delegato o del comitato esecutivo, se istituito, possono essere concluse in deroga alle disposizioni anche interne alla Società vigenti in materia, al ricorrere delle condizioni e nel rispetto degli obblighi ivi previsti.</u></p> <p><u>11.7 In caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale, le disposizioni anche interne alla Società vigenti in materia di operazioni con parti correlate di competenza assembleare possono essere derogate, al ricorrere delle condizioni e nel rispetto degli obblighi ivi previsti.</u></p>
<p>13. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: NOMINA E REMUNERAZIONE</p>	<p>13. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: NOMINA E REMUNERAZIONE</p>
<p>13.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 7 (sette) a 15</p>	<p>13.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 7 (sette) a 15</p>

<p>(quindici) membri nominati dall'Assemblea, la quale ne stabilisce altresì il numero ed il compenso.</p> <p>13.2 L'Assemblea stabilisce altresì l'eventuale remunerazione aggiuntiva degli Amministratori membri del Comitato Esecutivo.</p> <p>13.3 L'eventuale remunerazione aggiuntiva degli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto, ivi inclusi i membri di organi e comitati con funzioni consultive, propositive e di controllo, è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.</p> <p>13.4 L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.</p> <p>13.5 L'assunzione ed il mantenimento della carica di Amministratore sono subordinati al possesso dei requisiti individuali eventualmente stabiliti dalla legge, anche avuto riguardo alle partecipazioni eventualmente detenute dalla Società. Un numero adeguato di Amministratori, comunque non inferiore a quello prescritto dalla legge, deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge stessa.</p> <p>13.6 Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dai Soci, nelle quali i candidati devono essere elencati secondo un ordine progressivo. Hanno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che, da soli od insieme ad altri Soci, rappresentino la percentuale minima prevista per legge. Nell'avviso di convocazione</p>	<p>(quindici) membri nominati dall'Assemblea, la quale ne stabilisce altresì il numero ed il compenso.</p> <p>13.2 L'Assemblea stabilisce altresì l'eventuale remunerazione aggiuntiva degli Amministratori membri del Comitato Esecutivo.</p> <p>13.3 L'eventuale remunerazione aggiuntiva degli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto, ivi inclusi i membri di organi e comitati con funzioni consultive, propositive e di controllo, è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.</p> <p>13.4 L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.</p> <p>13.5 L'assunzione ed il mantenimento della carica di Amministratore sono subordinati al possesso dei requisiti individuali eventualmente stabiliti dalla legge <u>vigenti disposizioni normative e amministrative applicabili alla Società</u>, anche avuto riguardo alle partecipazioni eventualmente detenute dalla Società. Un numero adeguato di Amministratori, comunque non inferiore a quello prescritto dalla legge, deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge stessa.</p> <p>13.6 Gli aAmministratori vengono nominati dall'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dai Soci, nelle quali i candidati devono essere elencati secondo un ordine progressivo. Hanno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che, da soli od insieme ad altri Soci, rappresentino la percentuale minima prevista per legge<u>dalle vigenti disposizioni</u></p>
--	---

<p>dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione è indicata tale percentuale.</p> <p>Ogni Socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità o di decadenza. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che (salva ogni altra causa di ineleggibilità o decadenza) non siano in possesso dei requisiti eventualmente stabiliti dalla legge o dallo statuto.</p> <p>Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo di Amministratori indicato all'art. 13.5 che precede; un numero minimo di tali candidati, pari al numero minimo indicato dalla legge, dovrà possedere i requisiti di indipendenza da essa previsti.</p> <p>Le liste dei candidati dovranno essere depositate presso la sede sociale entro il termine previsto dalle vigenti disposizioni.</p> <p>All'atto del deposito, ciascuna lista dovrà essere corredata da:</p> <p>A) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione dell'eventuale idoneità dei medesimi alla qualifica di indipendenti a norma di legge e di codici di comportamento promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria degli operatori, cui la Società aderisca;</p> <p>B) una dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la candidatura ed attesta sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché il possesso dei requisiti</p>	<p><u>normative applicabili alla Società.</u> Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione è indicata tale percentuale.</p> <p>Ogni Socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità o di decadenza. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che (salva ogni altra causa di ineleggibilità o decadenza) non siano in possesso dei requisiti eventualmente stabiliti dalla legge o dallo<u>dalle vigenti disposizioni anche</u> statutarie.</p> <p>Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo di Amministratori indicato all'art. 13.5 che precede; un numero minimo di tali candidati, pari al numero minimo indicato dalla legge predette<u>disposizioni</u>, dovrà possedere i requisiti di indipendenza da essa previsti. <u>Ogni lista potrà contenere l'indicazione del candidato Presidente del Consiglio di Amministrazione.</u></p> <p>Le liste dei candidati dovranno essere depositate presso la sede sociale entro il termine previsto dalle vigenti disposizioni.</p> <p>All'atto del deposito, ciascuna lista dovrà essere corredata da:</p> <p>A) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione dell'eventuale idoneità dei medesimi alla qualifica di indipendenti a norma di legge e di codici di comportamento promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria degli operatori, cui la Società aderisca<u>delle vigenti disposizioni;</u></p>
--	--

<p>eventualmente prescritti dalla legge e dallo statuto;</p> <p>C) l'indicazione dell'identità dei Soci che hanno presentato le liste e la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.</p> <p>I Soci che hanno presentato le liste dovranno depositare copia delle certificazioni rilasciate da intermediari autorizzati ed attestanti la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste medesime, nei termini e con le modalità indicate dalle vigenti disposizioni.</p> <p>La Società, senza indugio e comunque almeno entro il termine previsto dalle vigenti disposizioni, provvederà agli adempimenti pubblicitari previsti dalle disposizioni vigenti.</p> <p>Costituisce specifica causa di ineleggibilità alla carica di Amministratore, ovvero di decadenza, il diniego o il fondato rischio di diniego, da parte di amministrazioni od enti pubblici o privati, del gradimento prescritto da disposizioni normative od amministrative, anche straniere, applicabili alla Società ed alle società da essa controllate.</p> <p>Le liste, ovvero le singole candidature, per la presentazione delle quali non siano state osservate tutte le disposizioni che precedono, fatta eccezione per quelle a carico della Società, saranno considerate come non presentate.</p> <p>Inoltre, non saranno considerate le liste che non abbiano riportato il numero minimo di voti previsto dalla legge.</p> <p>Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.</p> <p>All'elezione degli Amministratori si procederà come segue:</p> <p>a) dalla lista che abbia ottenuto in Assemblea il</p>	<p>B) una dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la candidatura ed attesta sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché il possesso dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dallo statuto previsti dalle disposizioni anche statutarie applicabili alla Società;</p> <p>C) l'indicazione dell'identità dei Soci che hanno presentato le liste e la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.</p> <p>I Soci che hanno presentato le liste dovranno depositare copia delle certificazioni rilasciate da intermediari autorizzati ed attestanti la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste medesime, nei termini e con le modalità indicate dalle vigenti disposizioni.</p> <p>La Società, senza indugio e comunque almeno entro il termine previsto dalle vigenti disposizioni, provvederà agli adempimenti pubblicitari ivi previsti dalle disposizioni vigenti.</p> <p>Costituisce specifica causa di ineleggibilità alla carica di Amministratore, ovvero di decadenza, il diniego o il fondato rischio di diniego, da parte di amministrazioni od enti pubblici o privati, del gradimento prescritto da disposizioni normative od amministrative, anche straniere, applicabili alla Società ed alle società da essa controllate.</p> <p>Le liste, ovvero le singole candidature, per la presentazione delle quali non siano state osservate tutte le disposizioni che precedono, fatta eccezione per quelle a carico della Società, saranno considerate come non presentate.</p> <p>Inoltre, non saranno considerate le liste che non abbiano riportato il numero minimo di voti</p>
--	---

<p>maggior numero dei voti (di seguito, la "Lista di Maggioranza") saranno eletti, in base all'ordine progressivo con il quale siano stati elencati nella lista stessa, tanti Consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere tranne il numero minimo riservato per legge alle minoranze;</p> <p>b) dalla seconda lista che abbia ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti, che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza (di seguito, la "Lista di Minoranza"), saranno tratti Consiglieri in numero pari a quello minimo indicato alla medesima lettera a), secondo l'ordine progressivo in base al quale siano stati indicati nella lista.</p> <p>Qualora, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate, non sia assicurata la nomina del numero legale di Consiglieri indipendenti richiamato all'art. 13.5 che precede, il o i candidato/i non indipendente/i eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza sarà/anno sostituito/i dal/i primo/i candidato/i indipendente/i, secondo il rispettivo ordine progressivo, non eletto/i della medesima Lista di Maggioranza.</p> <p>In caso di ripetuta parità di voti fra più liste, prevale quella presentata da Soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista ovvero, in subordine, dal maggior numero di Soci. Nel caso di ulteriore parità di voti tra più liste, i candidati verranno tratti da ciascuna di esse, nel numero previsto dalla legge e dallo statuto, in base al criterio dell'anzianità anagrafica.</p> <p>Nel caso in cui sia votata una sola lista, tutti i</p>	<p>previsto dalla legge.</p> <p>Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.</p> <p>All'elezione degli Amministratori si procederà come segue:</p> <p>a) dalla lista che abbia ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti (di seguito, la "Lista di Maggioranza") saranno eletti, in base all'ordine progressivo con il quale siano stati elencati nella lista stessa, tanti Consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere tranne il numero minimo riservato per legge <u>dalle vigenti disposizioni</u> alle minoranze;</p> <p>b) dalla seconda lista che abbia ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti, che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza (di seguito, la "Lista di Minoranza"), saranno tratti Consiglieri in numero pari a quello minimo indicato alla medesima lettera a), secondo l'ordine progressivo in base al quale siano stati indicati nella lista.</p> <p>Qualora, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate, non sia assicurata la nomina del numero legale di Consiglieri indipendenti richiamato all'art. 13.5 che precede, il o i candidato/i non indipendente/i eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza sarà/anno sostituito/i dal/i primo/i candidato/i indipendente/i, secondo il rispettivo ordine progressivo, non eletto/i della medesima Lista di Maggioranza.</p> <p>In caso di ripetuta parità di voti fra più liste, prevale quella presentata da Soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della</p>
--	---

<p>Consiglieri saranno tratti da tale lista.</p> <p>L'Amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge che, successivamente alla nomina, li perda, deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione.</p>	<p>presentazione della lista ovvero, in subordine, dal maggior numero di Soci. Nel caso di ulteriore parità di voti tra più liste, i candidati verranno tratti da ciascuna di esse, nel numero previsto dalla legge e dalle vigenti disposizioni anche statutarie, in base al criterio dell'anzianità anagrafica.</p>
	<p>Nel caso in cui sia votata una sola lista, tutti i Consiglieri saranno tratti da tale lista.</p> <p>L'Amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge vigenti disposizioni che, successivamente alla nomina, li perda, deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione.</p>
<p>13.7 Gli Amministratori dureranno in carica sino ad un massimo di tre esercizi, secondo quanto stabilirà l'Assemblea all'atto della nomina, e saranno rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.</p>	<p>13.7 Gli Amministratori dureranno in carica sino ad un massimo di tre esercizi, secondo quanto stabilirà l'Assemblea all'atto della nomina, e saranno rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.</p>
<p>13.8 Qualora vengano a mancare uno o più Amministratori, ovvero i candidati nominati dall'Assemblea non abbiano assunto la carica, si provvederà alla loro sostituzione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile.</p>	<p>13.8 Qualora vengano a mancare uno o più Amministratori, ovvero i candidati nominati dall'Assemblea non abbiano assunto la carica, si provvederà alla loro sostituzione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile.</p>
<p>Qualora l'Amministratore o gli Amministratori venuti a mancare siano stati tratti dalla Lista di Minoranza, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla loro sostituzione attingendo, secondo il rispettivo ordine progressivo, sempre che sia assicurato il numero legale di Amministratori indipendenti: (i) alla medesima Lista di Minoranza, ove possibile, ovvero, in base al maggior numero di voti riportati in Assemblea, (ii) alle ulteriori liste presentate e</p>	<p>Qualora l'Amministratore o gli Amministratori venuti a mancare siano stati tratti dalla Lista di Minoranza, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla loro sostituzione attingendo, secondo il rispettivo ordine progressivo, sempre che sia assicurato il numero legale di Amministratori indipendenti: (i) alla medesima Lista di Minoranza, ove possibile, ovvero, in base al maggior numero di voti riportati in Assemblea, (ii) alle ulteriori liste presentate e</p>

<p>votate da Soci che non siano collegati in alcun modo, neppure indirettamente, con i Soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza.</p>	<p>votate da Soci che non siano collegati in alcun modo, neppure indirettamente, con i Soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza.</p>
<p>ART. 14 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: FUNZIONAMENTO</p>	<p>ART. 14 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: FUNZIONAMENTO <u>ORGANI DELEGATI E CONSULTIVI</u></p>
<p>14.1 Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente e può eleggere tra i suoi membri altresì uno o più Vice Presidenti che sostituiranno il Presidente in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo; in presenza di più Vice Presidenti, in caso di assenza o impedimento del Presidente, lo stesso sarà sostituito dal Vice Presidente più anziano per carica, o in caso di parità, di età anagrafica.</p>	<p>14.1 Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente, <u>salvo che l'Assemblea vi abbia già provveduto</u>, e può <u>altresì</u> eleggere tra i suoi membri <u>altresì</u> uno o più Vice Presidenti che sostituiranno il Presidente in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo; in presenza di più Vice Presidenti, in caso di assenza o impedimento del Presidente lo stesso sarà sostituito dal Vice Presidente più anziano per carica, o, in caso di parità, di età anagrafica.</p>
<p>14.2 Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri uno o più Amministratori Delegati determinandone poteri ed attribuzioni. La carica di Amministratore Delegato, anche se cumulata a quella di Direttore Generale ai sensi del successivo art. 19.3, può essere attribuita anche ad un Vice Presidente. Il Consiglio di Amministrazione può nominare anche un Comitato Esecutivo, determinandone poteri e attribuzioni.</p>	<p>14.2 Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri uno o più Amministratori Delegati determinandone poteri ed attribuzioni. La carica di Amministratore Delegato, anche se cumulata a quella di Direttore Generale ai sensi del successivo art. 19.3, può essere attribuita anche ad un Vice Presidente. Il Consiglio di Amministrazione <u>e</u> può nominare anche un Comitato Esecutivo, determinandone poteri e attribuzioni. <u>In caso di nomina del Comitato Esecutivo, ne fanno parte di diritto il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato o gli Amministratori Delegati.</u></p>
<p>14.3 In entrambi i casi il Consiglio di Amministrazione stabilirà la periodicità, e in ogni caso almeno ogni trimestre, nonché nelle riunioni di Consiglio convocate per l'approvazione del bilancio di esercizio, della</p>	<p>14.3 In entrambi i casi il Consiglio di Amministrazione stabilirà la periodicità, e in ogni caso almeno ogni trimestre, nonché n<u>Nelle</u> riunioni di Consiglio convocate per l'approvazione dei bilanci di esercizio <u>ed</u></p>

<p>relazione semestrale e delle relazioni trimestrali, con la quale tali organi delegati devono riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale sull'attività svolta nell'esercizio delle deleghe loro conferite, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate, e, per quanto riguarda il Comitato Esecutivo, anche sul numero dei componenti, sulla durata e sulle norme che ne regolano il funzionamento.</p> <p>In caso di nomina del Comitato Esecutivo, ne fanno parte di diritto il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato o gli Amministratori Delegati.</p> <p>14.4 Il Consiglio di Amministrazione può istituire uno o più organi e/o comitati con funzioni consultive, propositive e di controllo determinandone poteri ed attribuzioni, ovvero conferire dette funzioni ad uno o più Amministratori.</p>	<p>intermedi, della relazione semestrale e delle relazioni trimestrali, con la quale <u>ed in ogni caso con la periodicità minima indicati dalle vigenti disposizioni,</u> tali organi delegati devono riferire <u>escono</u> al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale sull'attività svolta nell'esercizio delle <u>rispettive</u> deleghe loro conferite, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, <u>nonché</u> sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla sSocietà e dalle sue controllate, e, per quanto riguarda il Comitato Esecutivo, anche sul numero dei componenti, sulla durata e sulle norme che ne regolano il funzionamento.</p> <p>In caso di nomina del Comitato Esecutivo, ne fanno parte di diritto il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato o gli Amministratori Delegati.</p> <p>14.4 Il Consiglio di Amministrazione può istituire uno o più organi e/o comitati con funzioni consultive, propositive e di controllo, <u>con componenti anche estranei al Consiglio stesso nei casi consentiti dalle vigenti disposizioni,</u> determinandone poteri ed attribuzioni, ovvero conferire dette funzioni ad uno o più Amministratori.</p>
<p>ART. 15 ADUNANZE DEL CONSIGLIO</p>	<p>ART. 15 ADUNANZE DEL CONSIGLIO</p>
<p>15.1 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione avranno luogo normalmente nella sede della Società, ma nell'avviso di convocazione, potrà anche essere indicato un diverso luogo. Le riunioni potranno essere tenute anche per videoconferenza e/o per teleconferenza, purché sia garantita l'esatta identificazione delle persone legittimate a</p>	<p>15.1 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione avranno luogo normalmente nella sede della Società, ma nell'avviso di convocazione, potrà anche essere indicato un diverso luogo. Le riunioni potranno essere tenute anche per videoconferenza e/o per teleconferenza, purché sia garantita l'esatta identificazione delle persone legittimate a</p>

<p>presenziare da parte del Presidente e degli altri partecipanti, la possibilità di ogni partecipante ad intervenire oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti, nonché la possibilità per ciascuno di ricevere o trasmettere documentazione; dovranno tuttavia essere presenti nel luogo della convocazione il Presidente e il Segretario.</p> <p>15.2 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di sua iniziativa, o a richiesta scritta dell'Amministratore Delegato o di uno degli Amministratori Delegati o di tre Consiglieri, mediante lettera o comunicazione telegrafica o telex o telefax o posta elettronica spedita ai Consiglieri ed ai Sindaci almeno tre giorni lavorativi prima della riunione. In caso di urgenza il termine minimo è ridotto a quarantotto ore. Il Consiglio può inoltre essere convocato, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale o anche individualmente da ciascun membro del Collegio Sindacale.</p> <p>L'avviso di convocazione dovrà contenere il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare.</p> <p>15.3 Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito anche in assenza di convocazione purché tutti i Consiglieri ed i Sindaci effettivi siano presenti.</p>	<p>presenziare da parte del Presidente e degli altri partecipanti, la possibilità di ogni partecipante ad intervenire oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti, nonché la possibilità per ciascuno di ricevere o trasmettere documentazione; dovranno tuttavia essere presenti nel luogo della convocazione il Presidente e il Segretario.</p> <p>15.2 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di sua iniziativa, o a richiesta scritta dell'Amministratore Delegato o di uno degli Amministratori Delegati o di tre Consiglieri, mediante lettera o comunicazione telegrafica o telex o telefax o posta elettronica spedita ai Consiglieri ed ai Sindaci almeno tre giorni lavorativi prima della riunione. In caso di urgenza il termine minimo è ridotto a quarantotto ore. <u>Il Consiglio può altresì essere convocato, con le medesime modalità, con un preavviso di almeno ventiquattro ore, di iniziativa del Presidente che sia appena stato eletto dall'assemblea ai sensi dell'art. 14.1 che precede.</u> Il Consiglio può inoltre essere convocato, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale o anche individualmente da ciascun membro del Collegio Sindacale.</p> <p>L'avviso di convocazione dovrà contenere il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare.</p> <p>15.3 Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito anche in assenza di convocazione purché tutti i Consiglieri ed i Sindaci effettivi siano presenti.</p>
<p>ART. 18 PRESIDENTE</p>	<p>ART. 18 PRESIDENTE</p>
<p>18.1 Il Presidente del Consiglio di</p>	<p>18.1 Il Presidente del Consiglio di</p>

<p>Amministrazione ha la rappresentanza legale e processuale della Società. Il Presidente riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta.</p> <p>18.2 Il Presidente, in caso di urgenza, può prendere, su proposta dell'Amministratore Delegato o di uno degli Amministratori Delegati e congiuntamente con l'Amministratore Delegato che abbia effettuato la proposta, qualsiasi provvedimento di competenza del Consiglio di Amministrazione, dandone comunicazione al predetto Organo nella seduta successiva.</p> <p>18.3 Il Consiglio di Amministrazione potrà tuttavia conferire la rappresentanza e la firma sociale, sia di fronte ai terzi che in giudizio, con le stesse facoltà di cui sopra, anche al Vice Presidente e/o a ciascuno dei Vice Presidenti e/o all'Amministratore Delegato e/o a ciascuno degli Amministratori Delegati.</p>	<p>Amministrazione <u>e, in caso di sua assenza o impedimento, ciascun Vice Presidente,</u> ha la rappresentanza legale e processuale della Società. <u>Se titolare di deleghe, il</u> Presidente riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta <u>ed al Collegio Sindacale con la medesima periodicità prevista per gli altri organi delegati.</u></p> <p>18.2 Il Presidente, in caso di urgenza, può prendere, su proposta dell'Amministratore Delegato o di uno degli Amministratori Delegati e congiuntamente con l'Amministratore Delegato che abbia effettuato la proposta <u>lui,</u> qualsiasi provvedimento di competenza del Consiglio di Amministrazione, dandone comunicazione al predetto Organo nella seduta successiva <u>riferendone a quest'ultimo alla prima occasione utile.</u></p> <p>18.3 Il Consiglio di Amministrazione potrà tuttavia conferire la rappresentanza e la firma sociale, sia di fronte ai terzi che in giudizio, con le stesse facoltà di cui sopra, anche al Vice Presidente e/o a ciascuno dei Vice Presidenti e/o all'Amministratore Delegato e/o a ciascuno degli Amministratori Delegati. <u>ad uno o più Amministratori o a soggetti terzi.</u></p>
<p>ART. 19 AMMISTRATORE DELEGATO E DIRETTORE GENERALE</p>	<p>ART. 19 AMMISTRATORE DELEGATO E DIRETTORE GENERALE</p>
<p>19.1 L'Amministratore Delegato o gli Amministratori Delegati sono nominati dal Consiglio di Amministrazione a norma dell'art. 14.2 del presente statuto.</p> <p>19.2 L'Amministratore Delegato o gli Amministratori Delegati esercitano i poteri a lui/loro delegati dal Consiglio di Amministrazione. L'Amministratore Delegato o</p>	<p>19.1 L'Amministratore Delegato o gli Amministratori Delegati sono nominati dal Consiglio di Amministrazione a norma dell'art. 14.2 del presente statuto.</p> <p>19.21 L'Amministratore Delegato o gli Amministratori Delegati esercitano i poteri a lui/loro delegati dal Consiglio di Amministrazione. L'Amministratore Delegato o</p>

<p>ciascuno degli Amministratori Delegati può proporre al Presidente gli argomenti all'ordine del giorno del Consiglio e del Comitato Esecutivo e sovrintende all'attuazione delle relative deliberazioni degli Organi sociali.</p> <p>19.3 Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Direttori Generali, scelti anche tra i componenti del Consiglio di Amministrazione, determinandone i poteri, che potranno comprendere anche la facoltà di nominare procuratori e conferire mandati. Il Consiglio può attribuire la carica di Direttore Generale all'Amministratore Delegato o a ciascuno degli Amministratori Delegati, anche ove questi ricopra/no contemporaneamente la carica di Vice Presidente ai sensi del precedente art. 14.2. Il Consiglio di Amministrazione inoltre può attribuire all'Amministratore Delegato o a ciascuno degli Amministratori Delegati il potere di nominare e revocare uno o più Direttori Generali, con facoltà di delegare agli stessi parte dei rispettivi poteri ed attribuzioni.</p> <p>19.4 Il Direttore Generale che non rivesta contemporaneamente la carica di componente il Consiglio di Amministrazione potrà assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, con facoltà di esprimere pareri non vincolanti sugli argomenti in discussione.</p>	<p>ciascuno degli Amministratori Delegati può proporre al Presidente gli argomenti all'ordine del giorno del Consiglio e del Comitato Esecutivo, e sovrintende all'attuazione delle relative deliberazioni degli Organi sociali.</p> <p>19.3<u>2</u> Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Direttori Generali, scelti anche tra i <u>suoi</u> componenti del Consiglio di Amministrazione, determinandone i poteri, che potranno comprendere anche la facoltà di nominare procuratori e conferire mandati. Il Consiglio può attribuire la carica di Direttore Generale all'Amministratore Delegato o a ciascuno degli Amministratori Delegati, anche ove questi ricopra/no contemporaneamente la carica di Vice Presidente ai sensi del precedente art. 14.2. Il Consiglio di Amministrazione inoltre può attribuire all'Amministratore Delegato o a ciascuno degli Amministratori Delegati il potere di nominare e revocare uno o più Direttori Generali, con facoltà di delegare agli stessi parte dei rispettivi poteri ed attribuzioni.</p> <p>19.4<u>3</u> Il Direttore Generale che non rivesta contemporaneamente la carica di componente il Consiglio di Amministrazione potrà assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, con facoltà di esprimere pareri non vincolanti sugli argomenti in discussione..</p>
<p>20. NOMINA, COMPOSIZIONE E REQUISITI DEL COLLEGIO SINDACALE</p>	<p>20. NOMINA, COMPOSIZIONE E REQUISITI DEL COLLEGIO SINDACALE</p>
<p>20.1 Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e da due o più supplenti, nominati dall'Assemblea.</p> <p>20.2 I Sindaci vengono nominati sulla base di liste presentate dai Soci nelle quali i candidati</p>	<p>20.1 Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e da due o più supplenti, nominati dall'Assemblea.</p> <p>20.2 I Sindaci vengono nominati sulla base di liste presentate dai Soci, nelle quali i candidati</p>

<p>dovranno essere elencati in ordine progressivo, specificando obbligatoriamente se la candidatura sia per la carica di Sindaco effettivo o supplente. Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale entro il termine previsto dalle vigenti disposizioni.</p> <p>All'atto del deposito, ciascuna lista dovrà essere corredata:</p> <p>A) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, sulle competenze acquisite e sulle esperienze maturate dagli stessi, con evidenza degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e delle rispettive scadenze;</p> <p>B) di una dichiarazione con la quale il singolo candidato accetta la candidatura ed attesta sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché il possesso dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dallo statuto;</p> <p>C) delle informazioni relative all'identità dei Soci che hanno presentato la lista, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;</p> <p>D) nel caso di una lista presentata da Soci che non intrattengono rapporti di collegamento considerati rilevanti dalla legge nei confronti dei Soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, di una dichiarazione che attesti l'assenza di tali rapporti.</p> <p>I soci che hanno presentato le liste dovranno depositare copia delle certificazioni rilasciate da intermediari autorizzati ed attestanti la titolarità di tale partecipazione nei termini e con le</p>	<p>dovranno essere elencati in ordine progressivo, specificando obbligatoriamente se la candidatura sia per la carica di Sindaco effettivo o supplente. Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale entro il termine previsto dalle vigenti disposizioni.</p> <p>All'atto del deposito, ciascuna lista dovrà essere corredata da:</p> <p>A) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, sulle competenze acquisite e sulle esperienze maturate dagli stessi, con evidenza degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e delle rispettive scadenze;</p> <p>B) di una dichiarazione con la quale il singolo candidato accetta la candidatura ed attesta sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti eventualmente prescritti dalle a legge e dallo statuto e <u>disposizioni anche statutarie applicabili alla Società;</u></p> <p>C) delle informazioni relative all'identità dei Soci che hanno presentato la lista, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;</p> <p>D) nel caso di una lista presentata da Soci che non intrattengono, <u>neppure indirettamente,</u> rapporti di collegamento, considerati rilevanti dalla legge <u>ai sensi delle vigenti disposizioni,</u> nei confronti de <u>con</u> i Soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, di una dichiarazione che attesti l'assenza di tali rapporti.</p> <p>I soci che hanno presentato le liste dovranno depositare copia delle certificazioni rilasciate da</p>
--	--

<p>modalità indicate dalle vigenti disposizioni.</p> <p>La Società, senza indugio e comunque almeno entro il termine previsto dalle vigenti disposizioni, provvederà agli adempimenti pubblicitari ivi previsti.</p> <p>Costituisce specifica causa di ineleggibilità alla carica di Sindaco e/o di Presidente, ovvero di decadenza, il diniego espresso da amministrazioni od enti pubblici in virtù di disposizioni normative od amministrative applicabili alla Società.</p> <p>Anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ogni avente diritto potrà votare nonché presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista; - i Soci appartenenti al medesimo gruppo - per tale intendendosi l'insieme rappresentato dalla società controllante, dalle società controllate e dalle società sottoposte a comune controllo - e i Soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista. <p>Ogni lista dovrà contenere da un minimo di uno fino a un massimo di tre nominativi di candidati alla carica di Sindaco effettivo, nonché da un minimo di uno fino a un massimo di cinque nominativi di candidati alla carica di Sindaco supplente; eventuali candidati ulteriori rispetto ai limiti indicati non verranno presi in considerazione, neppure ai fini della sostituzione di Sindaci venuti a mancare o che non abbiano assunto la carica.</p> <p>Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Avranno diritto di presentare le liste soltanto i</p>	<p>intermediari autorizzati ed attestanti la titolarità di tale partecipazione nei termini e con le modalità indicate dalle vigenti disposizioni.</p> <p>La Società, senza indugio e comunque almeno entro il termine previsto dalle vigenti disposizioni, provvederà agli adempimenti pubblicitari ivi previsti.</p> <p>Costituisce specifica causa di ineleggibilità alla carica di Sindaco e/o di Presidente <u>del Collegio</u>, ovvero di decadenza, il diniego <u>eo il fondato rischio di diniego, espresso da parte di amministrazioni od enti pubblici, anche stranieri, del gradimento prescritto da</u> in virtù di disposizioni normative od amministrative applicabili alla Società.</p> <p>Anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ogni avente diritto potrà votare nonché presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista; - i Soci appartenenti al medesimo gruppo - per tale intendendosi l'insieme rappresentato dalla società controllante, dalle società controllate e dalle società sottoposte a comune controllo - e i Soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società, non possono presentare o votare più di una lista. <p>Ogni lista dovrà contenere da un minimo di uno fino a un massimo di tre nominativi di candidati alla carica di Sindaco effettivo, nonché da un minimo di uno fino a un massimo di cinque nominativi di candidati alla carica di Sindaco supplente; eventuali candidati ulteriori rispetto ai limiti indicati non verranno presi in considerazione, neppure ai fini della sostituzione di Sindaci venuti a mancare o che non abbiano</p>
--	--

<p>Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, rappresentino la percentuale minima prevista dalle vigenti disposizioni. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale è indicata tale percentuale.</p> <p>Nel caso in cui, alla scadenza del termine di presentazione delle liste, sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da Soci collegati tra loro ai sensi delle vigenti disposizioni, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data; in tal caso, le soglie sopra previste per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà. Di tale circostanza e di tale possibilità viene senza indugio data notizia con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni. Restano comunque valide tutte le altre disposizioni che precedono in materia di nomina del Collegio Sindacale.</p> <p>Le liste, ovvero le singole candidature, per la presentazione delle quali non siano state osservate tutte le disposizioni che precedono, fatta eccezione per quelle a carico della Società, saranno considerate come non presentate.</p> <p>All'elezione dei Sindaci si procederà come segue:</p> <p>a) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti (di seguito, la "Lista Maggioritaria ") saranno tratti 2 (due) Sindaci effettivi e tutti i Sindaci supplenti ivi indicati come tali, seguendo l'ordine progressivo della lista;</p> <p>b) il restante Sindaco effettivo, con la carica di Presidente, sarà tratto dalla lista che abbia ottenuto, senza tener conto della Lista Maggioritaria, il maggior numero di voti e sia</p>	<p>assunto la carica.</p> <p>Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Avranno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, rappresentino la percentuale minima prevista dalle vigenti disposizioni. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale è indicata tale percentuale.</p> <p>Nel caso in cui, alla scadenza del termine di presentazione delle liste, sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da Soci collegati tra loro ai sensi delle vigenti disposizioni, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data termine <u>aggiuntivo</u> ivi previsto; in tal caso, le soglie <u>di partecipazione percentuale</u> sopra prevista e per la presentazione delle liste sono è <u>ridotte</u> alla metà. Di tale circostanza e di tale possibilità viene senza indugio data notizia con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni. Restano comunque valide tutte le altre disposizioni che precedono in materia di nomina del Collegio Sindacale.</p> <p>Le liste, ovvero le singole candidature, per la presentazione delle quali non siano state osservate tutte le disposizioni che precedono, fatta eccezione per quelle a carico della Società, saranno considerate come non presentate.</p> <p>All'elezione dei Sindaci si procederà come segue:</p> <p>a) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti (di seguito, la "Lista Maggioritaria ") saranno tratti 2 (due) Sindaci effettivi e tutti i Sindaci supplenti ivi indicati come tali <u>entro il numero massimo</u></p>
--	--

<p>stata presentata e votata da Soci che non siano collegati in alcun modo, neppure indirettamente, con i Soci che hanno presentato o votato la Lista Maggioritaria (di seguito, la "Lista Minoritaria").</p> <p>In caso di ripetuta parità di voti tra più liste, prevarrà quella presentata da Soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista ovvero, in subordine, dal maggior numero di Soci, o, in ulteriore subordine, i candidati saranno tratti dalle liste paritarie nel numero previsto dalla legge e dallo statuto, in base al criterio dell'anzianità anagrafica;</p> <p>c) vengono eletti Sindaci supplenti tutti coloro che siano stati indicati come tali nella Lista Minoritaria ed in quella che (i) sia stata presentata e votata da Soci che non siano collegati in alcun modo, neppure indirettamente, con i Soci che hanno presentato o votato la Lista Maggioritaria, e (ii) abbia riportato un numero di voti immediatamente inferiore a quello della Lista Minoritaria (di seguito, "La Seconda Lista Minoritaria").</p> <p>Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare o non possa assumere la carica:</p> <p>- ciascuno dei Sindaci effettivi di cui alla lettera a) che precede è sostituito dal primo Sindaco supplente disponibile secondo l'ordine progressivo della Lista Maggioritaria;</p> <p>- il Sindaco effettivo di cui alla lettera b) che precede è sostituito dal primo Sindaco supplente disponibile secondo l'ordine progressivo della Lista Minoritaria o, in subordine, della Seconda Lista Minoritaria, con la carica di Presidente.</p> <p>Nel caso in cui sia votata una sola lista, tutti i</p>	<p><u>consentito dal presente articolo</u>, seguendo l'ordine progressivo della lista;</p> <p>b) il restante Sindaco effettivo, con la carica di Presidente, sarà tratto dalla lista che abbia ottenuto, senza tener conto della Lista Maggioritaria, il maggior numero di voti e sia stata presentata e votata da Soci che non siano collegati in alcun modo, neppure indirettamente, con i Soci che hanno presentato o votato la Lista Maggioritaria (di seguito, la "Lista Minoritaria").</p> <p>In caso di ripetuta parità di voti tra più liste, prevarrà quella presentata da Soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista ovvero, in subordine, dal maggior numero di Soci, o, in ulteriore subordine, i candidati saranno tratti dalle liste <u>in paritarie nel numero previsto dalla legge e dallo statuto, e vigenti disposizioni applicabili</u>, in base al criterio dell'anzianità anagrafica;</p> <p>c) vengono eletti Sindaci supplenti tutti coloro che siano stati indicati come tali nella Lista Minoritaria ed in quella che (i) sia stata presentata e votata da Soci che non siano collegati in alcun modo, neppure indirettamente, con i Soci che hanno presentato o votato la Lista Maggioritaria, e (ii) abbia riportato un numero di voti immediatamente inferiore a quello della Lista Minoritaria (di seguito, "La Seconda Lista Minoritaria").</p> <p>Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare o non possa assumere la carica:</p> <p>- ciascuno dei Sindaci effettivi di cui alla lettera a) che precede è sostituito dal primo Sindaco supplente disponibile secondo l'ordine progressivo della Lista Maggioritaria;</p>
---	--

<p>Sindaci effettivi e supplenti saranno tratti da tale lista.</p> <p>20.3 In attuazione del decreto 30 marzo 2000 n. 162 del Ministero della giustizia, art. 1, comma 1, almeno uno dei Sindaci effettivi, se questi sono in numero di tre, almeno due dei Sindaci effettivi, se questi sono in numero superiore a tre e, in entrambi i casi, almeno uno dei Sindaci supplenti, dovranno essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili fra coloro che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.</p> <p>I Sindaci non in possesso del requisito previsto dal comma 1 del citato decreto dovranno essere scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:</p> <p>a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero</p> <p>b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa; ovvero</p> <p>c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque</p>	<p>- il Sindaco effettivo di cui alla lettera b) che precede è sostituito dal primo Sindaco supplente disponibile secondo l'ordine progressivo della Lista Minoritaria o, in subordine, della Seconda Lista Minoritaria, con la carica di Presidente.</p> <p>Nel caso in cui sia votata una sola lista, tutti i Sindaci effettivi e supplenti saranno tratti da tale lista.</p> <p>20.3 In attuazione dell'art. 1, comma 1, decreto 30 marzo 2000 n. 162 del Ministero della giustizia, art. 1, comma 1, almeno uno dei Sindaci effettivi, se essendo questi sono in numero di pari a tre, e almeno due dei Sindaci effettivi, se questi sono in numero superiore a tre e, in entrambi i casi, almeno uno dei Sindaci supplenti, dovranno essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili fra coloro che abbiano esercitato l'attività di controllo revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.</p> <p>I Sindaci non in possesso del requisito previsto dal comma 1 del citato decreto dovranno essere scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:</p> <p>a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero</p> <p>b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa; ovvero</p> <p>c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori</p>
--	---

<p>in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa. Ai fini di quanto previsto dal comma 2 lettere b) e c) e del comma 3) del citato Decreto si specificano qui di seguito le materie e i settori di attività che sono considerati strettamente attinenti a quello dell'impresa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - diritto amministrativo - diritto pubblico - diritto pubblico dell'economia - economia politica - scienza delle finanze - amministrazione - statistica - informatica. <p>20.4 Ferme restando le situazioni di incompatibilità previste dalla legge, non possono essere nominati Sindaci, e se eletti decadono dall'incarico, coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo complessivamente superiori al numero massimo consentito per legge.</p> <p>20.5 I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica. I Sindaci possono essere confermati una o più volte.</p> <p>20.6 Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni 90 (novanta) giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei Sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Sindaci presenti. Le riunioni potranno essere tenute anche per</p>	<p>creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa. Ai fini di quanto previsto <u>dall'art. 1</u>, comma, 2 lettere b) e c) e del comma 3 del citato Decreto, si specificano qui di seguito le materie e i settori di attività che sono considerati strettamente attinenti a quello dell'impresa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - diritto amministrativo, - diritto pubblico, - diritto pubblico dell'economia - economia politica, - scienza delle finanze, - amministrazione, - statistica, - informatica. <p>20.4 Ferme restando le situazioni di incompatibilità previste dalle la legge, <u>vigenti disposizioni applicabili</u>, non possono essere nominati Sindaci, e se eletti decadono dall'incarico, coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo complessivamente superiori al numero massimo consentito per legge.</p> <p>20.5 I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica. I Sindaci possono essere confermati una o più volte.</p> <p>20.6 Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni 90 (novanta) giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei Sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e <u>in carica</u> e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Sindaci presenti.</p>
---	---

<p>videoconferenza e/o per teleconferenza, purché sia garantita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare da parte del Presidente e degli altri partecipanti, la possibilità di ogni partecipante ad intervenire oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti, nonché la possibilità per ciascuno di ricevere o trasmettere documentazione; dovranno tuttavia essere presenti nello stesso luogo della convocazione il Presidente ed il soggetto verbalizzante.</p>	<p>Le riunioni potranno essere tenute anche per videoconferenza e/o per teleconferenza, purché <u>siano</u> garantite <u>(i)</u> l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare da parte del Presidente e degli altri partecipanti, <u>(ii)</u> la possibilità di<u>per</u> ogni partecipante ad<u>di</u> intervenire oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti, nonché <u>(iii)</u> la possibilità per ciascuno <u>partecipante</u> di ricevere o trasmettere documentazione; dovranno tuttavia essere presenti nello stesso luogo della convocazione il Presidente ed il soggetto verbalizzante.</p>
<p>ART. 21 INFORMATIVA AL COLLEGIO SINDACALE</p>	<p>ART. 21 INFORMATIVA AL COLLEGIO SINDACALE</p>
<p>21.1 Il Consiglio di Amministrazione, o gli Amministratori all'uopo delegati dallo stesso, riferiscono tempestivamente e con periodicità almeno trimestrale al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società appartenenti al gruppo; in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento. Tali informazioni saranno comunicate dagli Amministratori al Collegio Sindacale verbalmente, in occasione di apposite riunioni con gli Amministratori, o delle adunanze del Consiglio di Amministrazione o delle riunioni del Collegio Sindacale previste dall'articolo 2404 del codice civile, ovvero mediante invio di relazione scritta della quale si farà constare nel libro previsto dal n° 5 dell'articolo 2421 del codice civile, con periodicità almeno trimestrale.</p>	<p>21.1 Il Consiglio di Amministrazione, o gli Amministratori all'uopo <u>Gli Amministratori all'uopo organi delegati dallo stesso</u> riferiscono tempestivamente e con periodicità almeno trimestrale al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società appartenenti al gruppo; <u>sue controllate;</u> in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento. Tali informazioni saranno comunicate dagli Amministratori al Collegio Sindacale verbalmente, in occasione di apposite riunioni con <u>detti organi o con loro incaricati oppure durante le riunioni</u> gli Amministratori, o delle adunanze del Consiglio di Amministrazione o delle riunioni del Collegio Sindacale previste dall'articolo 2404 del codice civile, ovvero mediante invio di <u>una</u> relazione scritta della</p>

<p>21.2 La periodicità delle riunioni del Consiglio è finalizzata anche a favorire l'unità di indirizzo nell'esercizio di tutti i poteri eventualmente delegati dal Consiglio di Amministrazione al Comitato Esecutivo, se costituito, al Presidente, al Vice Presidente o ai Vice Presidenti e all'Amministratore Delegato o agli Amministratori Delegati.</p>	<p>quale si farà constare nel libro previsto dal n° 5 dell'articolo 2421 del codice civile, con periodicità almeno trimestrale.</p> <p>21.2 La periodicità delle riunioni del Consiglio è finalizzata anche a favorire l'unità di indirizzo nell'esercizio di tutti i poteri eventualmente delegati dal Consiglio di Amministrazione al Comitato Esecutivo, se costituito, al Presidente, al Vice Presidente o ai Vice Presidenti e all'Amministratore Delegato o agli Amministratori Delegati.</p>
<p>ART. 25 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE</p>	<p>ART, 25 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE</p>
<p>25.1 La Società si scioglie per le cause previste dall'art. 2484 del codice civile.</p> <p>25.2 Addivenendosi, in qualsiasi momento, alla liquidazione della Società, l'Assemblea stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri e il compenso.</p>	<p>25.1 La Società si scioglie per le cause previste dall'art. 2484 del codice civile e vigenti disposizioni.</p> <p>25.2 Addivenendosi, in qualsiasi momento, alla liquidazione della Società, l'Assemblea stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri e il compenso.</p>

3. VALUTAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN MERITO ALLA RICORRENZA O MENO DEL DIRITTO DI RECESSO

Le modifiche proposte non ricadono in nessuna delle fattispecie di cui all'art. 2437 del codice civile. Si ritiene pertanto escluso il diritto di recesso.

*** **

Qualora concordi con quanto proposto, l'Assemblea è invitata ad approvare le seguenti deliberazioni:

“L'Assemblea straordinaria di Lottomatica Group S.p.A.

- *esaminata e discussa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, pubblicata secondo le modalità e nei termini di legge;*

- *preso atto del parere favorevole del comitato per il controllo interno in relazione alle modifiche da introdurre nell'art. 11 dello Statuto sociale in materia di operazioni con parti correlate;*
- *preso atto della relativa proposta di modifiche dello statuto sociale;*

delibera

1. *di modificare gli articoli 8, 9, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 25 dello statuto sociale, nel modo indicato nella predetta relazione illustrativa;*
2. *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed a ciascun Amministratore Delegato in carica pro tempore, ciascuno disgiuntamente e con facoltà di avvalersi in tutto o in parte di procuratori speciali, tutti i poteri occorrenti per provvedere a quanto necessario per l'esecuzione della delibera che precede e per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari, ivi inclusi, in particolare, l'adempimento di ogni formalità necessaria affinché la stessa sia iscritta nel registro delle imprese a norma dell'art. 2436 del codice civile, nonché la facoltà di apportare alla medesima delibera e alla predetta relazione tutte le modifiche non sostanziali eventualmente richieste dalle autorità competenti o dal notaio, o comunque dai medesimi delegati ritenute utili od opportune.”*

Punto 1 dell'ordine del giorno in parte ordinaria – “bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010 e proposta di destinazione dell'utile di esercizio; assegnazione di azioni proprie agli Azionisti, previa integrazione della delibera assembleare del 30 aprile 2010 autorizzativa del programma di acquisto e disposizione di azioni proprie in vigore; deliberazioni inerenti e conseguenti;”

Signori Azionisti,

Vi abbiamo convocato in Assemblea ordinaria per sottoporre alla Vostra approvazione il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2010, che chiude con un utile netto pari ad euro 72.878.465,16.

Al fine di rafforzare la struttura patrimoniale della Società e preservarne la liquidità, dopo un anno caratterizzato da investimenti che hanno consentito di portare a termine un importante ciclo di aggiudicazioni e rinnovi contrattuali, si propone di riportare integralmente a nuovo l'utile di esercizio al 31 dicembre 2010, tenuto conto che la riserva legale ha già raggiunto il limite del 20% del capitale sociale sottoscritto e versato.

Rinviando per ogni dettaglio alla documentazione di bilancio che sarà messa a disposizione nei termini di legge, l'assemblea è invitata a deliberare in sede ordinaria:

- di approvare il bilancio di Lottomatica Group S.p.A. al 31 dicembre 2010, comprensivo della relazione sulla gestione, della nota integrativa e delle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione;
- di riportare integralmente a nuovo l'utile di esercizio al 31 dicembre 2010, avendo la riserva legale già raggiunto il limite del 20% del capitale sociale sottoscritto e versato;
- di conferire mandato al presidente e all'amministratore delegato in carica pro-tempore, ciascuno anche disgiuntamente e con facoltà di sub-delega, per il deposito del bilancio e della correlata documentazione presso il registro delle imprese nei termini di legge, con facoltà di apportarvi le modifiche non sostanziali che si rendessero all'uopo necessarie od opportune, anche a richiesta delle competenti autorità.

Inoltre, in linea con quanto già annunciato al mercato il 7 febbraio 2011, ed al fine di contemperare il rafforzamento del patrimonio sociale, conseguente alla proposta destinazione dell'utile di esercizio, con l'aspettativa alla percezione di un dividendo, si propone di deliberare l'assegnazione gratuita ai soci di massime n. 3.373.000 azioni ordinarie Lottomatica Group S.p.A., del valore nominale di euro 1,00 ciascuna, di cui n. 3.167.552 già in portafoglio, nella misura di n. 1 azione ordinaria ogni n. 50 possedute, con corrispondente riduzione della riserva azioni proprie, previa integrazione della delibera dell'assemblea della Società in data 30 aprile 2010, in sede ordinaria, relativa all'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, onde

espressamente contemplare, tra le possibili finalità e modalità dispositive in quel contesto già autorizzate, anche – appunto – l'assegnazione gratuita agli azionisti.

Le azioni Lottomatica Group S.p.A. oggetto della proposta assegnazione non costituiscono agli effetti fiscali utili in natura, in base al recente orientamento espresso dall'Amministrazione Finanziaria n.26/E del 7 marzo 2011; in caso di approvazione assembleare della proposta, pertanto, le azioni assegnate verranno consegnate a partire dal giorno 26 maggio 2011, previo stacco della cedola il giorno 23 maggio 2011, e non saranno assoggettate ad imposizione fiscale.

*** **

Qualora concordi con quanto proposto, l'Assemblea è invitata ad approvare le seguenti proposte di deliberazione:

“L'Assemblea ordinaria di Lottomatica Group S.p.A.

- *esaminata e discussa la presente relazione illustrativa del consiglio di amministrazione, pubblicata secondo le modalità e nei termini di legge;*

delibera

1. *di approvare il bilancio di Lottomatica Group S.p.A. al 31 dicembre 2010, comprensivo della relazione sulla gestione, della nota integrativa e delle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione, che chiude con un utile di esercizio di euro 72.878.465,16;*
2. *di riportare integralmente a nuovo il predetto utile di esercizio, avendo la riserva legale già raggiunto il limite del 20% del capitale sociale sottoscritto e versato;*
3. *di integrare la delibera dell'assemblea della Società in data 30 aprile 2010, in sede ordinaria, relativa all'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, onde espressamente contemplare, tra le possibili finalità e modalità in quel contesto già autorizzate, anche l'assegnazione gratuita agli azionisti;*
4. *di assegnare gratuitamente ai soci massime n. 3.373.000 azioni ordinarie Lottomatica Group S.p.A., del valore nominale di euro 1,00 ciascuna, di cui n. 3.167.552 già in portafoglio, nella misura di n. 1 azione ordinaria ogni n. 50 possedute, con corrispondente riduzione della riserva azioni proprie;*

5 *di conferire mandato al presidente e all'amministratore delegato in carica pro-tempore, ciascuno anche disgiuntamente e con facoltà di sub-delega, per il deposito del bilancio e della correlata documentazione presso il registro delle imprese nei termini di legge, con facoltà di apportarvi le modifiche non sostanziali che si rendessero all'uopo necessarie od opportune, anche a richiesta delle competenti autorità, e più in generale per dare piena ed integrale esecuzione alle delibere che precedono."*

Punto 2 dell'ordine del giorno in parte ordinaria – “nomina degli Amministratori per gli esercizi sociali 2011, 2012 e 2013, previa determinazione del numero, e del Presidente; determinazione dei compensi degli Amministratori, anche in veste di membri del Comitato Esecutivo, ove istituito; determinazione dell'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, secondo periodo del codice civile e dell'articolo 13.4 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti;”

Signori Azionisti,

Vi abbiamo convocato in Assemblea ordinaria dal momento che, con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2010, viene a scadere il mandato conferito al Consiglio di Amministrazione e si rende pertanto necessario provvedere alle nuove nomine per gli esercizi sociali 2011, 2012 e 2013, previa determinazione del numero.

Rammentiamo che, in applicazione dell'articolo 13 del vigente statuto sociale, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette a quindici membri, e che il Consiglio uscente è costituito da tredici Amministratori.

In applicazione delle disposizioni di legge e statutarie, l'Assemblea in sede ordinaria procede all'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione sulla base di liste presentate da Soci che, da soli o insieme ad altri, rappresentino almeno il 2% del capitale sociale, così come stabilito dalla Consob con delibera n. 17633 del 26 gennaio 2011 relativa alla “*Pubblicazione della quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione degli organi di amministrazione e controllo*”.

Ciascuna lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore a quindici, elencati in ordine progressivo; di essi, almeno due dovranno possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla legge. Ciascuna lista potrà contenere l'indicazione del candidato Presidente del Consiglio di Amministrazione per la sua nomina, previa approvazione della relativa modifica statutaria proposta in tale Assemblea in parte straordinaria.

Il deposito delle liste dovrà essere effettuato presso la sede della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione, e dunque, in quanto festivo, entro le ore 17,00 del successivo 4 aprile 2011.

All'atto del deposito, ciascuna lista dovrà essere corredata da:

- a) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con l'indicazione dell'eventuale idoneità alla qualifica di indipendenti, a norma delle vigenti disposizioni;
- b) una dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la candidatura ed attesta sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché il possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni anche statutarie vigenti, anche con riferimento alle partecipazioni detenute da Lottomatica Group S.p.A. in altre società;
- c) l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.

La Società, senza indugio e comunque almeno ventuno giorni prima dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori, metterà a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la sede di Borsa Italiana e sul proprio sito internet (www.lottomaticagroup.com) le liste dei candidati depositate dai soci, corredate dalle informazioni e dalla documentazione sopra richiamate, come richieste dalle disposizioni vigenti.

I candidati non possono presentarsi in più di una lista, e ciascun socio non può – neanche congiuntamente con altri o indirettamente – presentare, votare o concorrere alla presentazione di più di una lista. Le liste, ovvero le singole candidature, per le quali non siano state osservate tutte le disposizioni che precedono, fatta eccezione per quelle a carico della Società, saranno considerate come non presentate.

L'assunzione ed il mantenimento della carica di amministratore sono subordinati al possesso dei requisiti stabiliti dalle disposizioni di legge e di statuto, con particolare riferimento a:

1. requisiti di eleggibilità (articolo 2382 del codice civile). Non può essere eletto e, se eletto, decade dall'ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
2. requisiti di onorabilità ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 30 marzo 2000, n. 162, richiamato dall'articolo 147-*quinquies* del TUF; ed altresì, i requisiti di onorabilità previsti, in relazione alle partecipazioni detenute da Lottomatica Group S.p.A. nel capitale di banche, IMEL e Istituti di Pagamento, rispettivamente dagli artt. 19, 114-*quater* e 114-*undecies* del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni (c.d. "testo unico bancario") e dal relativo decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 18 marzo 1998, n. 144 attuativo dell' art. 25 del testo unico bancario;
3. altri requisiti eventualmente previsti da disposizioni di leggi speciali, con particolare riferimento alla compatibilità con incarichi e titoli istituzionali, accademici e professionali.

Più in generale, a termini del codice di autodisciplina degli emittenti quotati promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A., al momento dell'accettazione della carica gli Amministratori sono invitati a valutare se ritengono di poter svolgere diligentemente il proprio incarico. A tal fine, ciascun candidato è invitato a tenere conto del numero di cariche di amministratore o sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni.

I candidati, e i soci che li presentino, dovranno inoltre accertarsi del possesso, da parte dei candidati medesimi, dei requisiti di gradimento richiesti dalle autorità di gioco dei paesi in cui Lottomatica Group opera. In particolare si segnala che, ad esempio, la concessione per il gioco del Lotto prevede che il Presidente e l'Amministratore Delegato sono soggetti al preventivo gradimento dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato. Inoltre, i suddetti candidati dovranno possedere i requisiti di gradimento richiesti anche dalle autorità di gioco dei paesi in cui Lottomatica Group opera mediante società controllate, con particolare riferimento alle c.d. "jurisdiction" statunitensi. A tal fine, una sintesi di tali regolamenti e delle informazioni che ciascun Amministratore sarà tenuto a fornire alle predette autorità, nonché delle procedure amministrative alle quali ciascun amministratore dovrà essere disponibile a sottoporsi, sarà resa disponibile e di volta in volta aggiornata sul sito internet della Società all'indirizzo www.lottomaticagroup.com.

All'elezione degli Amministratori si procederà come segue:

- a) dalla lista che abbia ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti saranno tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nella lista stessa, tanti Consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere tranne uno;
- b) dalla seconda lista che abbia ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti, che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i Soci che hanno presentato o votato la lista di cui alla lettera a), sarà tratto un Consigliere, secondo il numero progressivo di elencazione.

In caso di presentazione di una sola lista di candidati, tutti gli Amministratori saranno tratti da essa.

Per ogni ulteriore informazione si rimanda all'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Tanto premesso, Vi invitiamo a presentare le liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi sociali 2011, 2012 e 2013, entro i termini previsti dalle vigenti disposizioni e sopra esplicitati e, sulla base della candidature proposte, a deliberare in ordine alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero, esprimendo la Vostra preferenza per una tra le liste presentate dai soggetti legittimati.

Inoltre, Signori Azionisti, vi abbiamo convocato in Assemblea ordinaria per determinare i compensi base degli Amministratori, nonché in veste di membri del Comitato Esecutivo, ove istituito, e per stabilire, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 2389, comma 3, secondo periodo del codice civile, e dell'articolo 13.4 dello statuto sociale, l'ammontare dell'importo complessivo lordo annuo per la remunerazione di tutti gli Amministratori della Società, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

A tal fine, Vi ricordiamo che ai Consiglieri uscenti competono emolumenti annui lordi individuali di base pari ad Euro 50.000,00, oltre ad un gettone di presenza pari ad Euro 5.000,00 da corrispondersi a ciascun Amministratore per ogni riunione di Consiglio alla quale abbia partecipato presso il luogo di svolgimento, oppure pari ad Euro 2.500,00 nel caso di partecipazione a distanza. A ciascun componente del comitato esecutivo spetta poi un compenso di Euro 10.000,00 lordi annui, oltre ad un gettone di Euro 2.500,00 lordi per ciascuna riunione alla quale il singolo componente abbia partecipato, ridotto ad Euro 1.250,00 lordi in caso di partecipazione a distanza.

L'Assemblea del 30 aprile 2010, in sede ordinaria, ha inoltre stabilito in Euro 2.300.000 l'importo complessivo lordo annuo per la remunerazione di tutti gli Amministratori della Società, inclusi quelli investiti di particolari cariche, comprensivo di gettoni di presenza e di rimborsi spese a forfait, lasciando invariati all'interno di detta soglia, quali ulteriori limiti in precedenza stabiliti, il tetto agli emolumenti individuali comprensivi di gettoni di presenza da attribuire ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, rispettivamente per Euro 1.200.000 lordi annui e per Euro 200.000 lordi annui.

Punto 3 dell'ordine del giorno in parte ordinaria – “nomina del Collegio Sindacale e del presidente per gli esercizi sociali 2011, 2012 e 2013, e determinazione dei relativi emolumenti; deliberazioni inerenti e conseguenti”

Signori Azionisti,

Vi abbiamo convocato in Assemblea ordinaria dal momento che, con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2010, viene a cessare il Collegio Sindacale e si rende pertanto necessario provvedere alle nuove nomine per il triennio 2011-2013.

In applicazione dell'articolo 20 del vigente statuto sociale, il Collegio Sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e da due o più supplenti, aventi i requisiti e con le funzioni stabiliti dalle vigenti disposizioni.

All'elezione dei componenti il Collegio Sindacale l'Assemblea ordinaria procede sulla base di liste presentate da Soci che, da soli o insieme ad altri, rappresentino almeno il 2% del capitale sociale, così come stabilito dalla Consob con Delibera n. 17633 del 26 gennaio 2011, relativa alla “*Pubblicazione della quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione degli organi di amministrazione e controllo*”.

Il deposito delle liste dovrà essere effettuato presso la sede della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione e dunque, in quanto festivo, entro le ore 17,00 del successivo 4 aprile 2011.

Qualora, alla scadenza del termine, siano state presentate una o più liste soltanto da parte di soci che intrattengano rapporti di collegamento considerati rilevanti dalla legge nei confronti dei Soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, la Società deve prorogare di tre giorni, e dunque sino alle ore 17,00 del 7 aprile, il termine per il deposito di ulteriori liste di candidati, dandone notizia senza indugio: in questo caso, la percentuale minima di partecipazione al capitale della Società per la presentazione delle liste viene dimezzata (1%).

Ciascuna lista dovrà contenere da un minimo di uno fino a un massimo di tre nominativi di candidati alla carica di Sindaco effettivo, nonché da un minimo di uno fino a un massimo di cinque nominativi di candidati alla carica di Sindaco supplente; i candidati andranno elencati mediante un numero progressivo, specificando obbligatoriamente se la candidatura sia per la carica di Sindaco effettivo o per quella di Sindaco supplente; eventuali candidati ulteriori non verranno presi in considerazione, neppure ai fini della sostituzione di Sindaci venuti a mancare o che non abbiano assunto la carica.

All'atto del deposito, ciascuna lista dovrà essere corredata da:

- A) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, sulle competenze e sulle esperienze maturate dagli stessi, con evidenza degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e delle rispettive scadenze;
- B) una dichiarazione con la quale il singolo candidato accetta la candidatura ed attesta sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti previsti

dalle disposizioni anche statutarie vigenti, anche con riferimento alle partecipazioni detenute da Lottomatica Group S.p.A. in altre società;

C) informazioni relative all'identità dei Soci che hanno presentato la lista, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;

D) qualora i Soci che abbiano presentato la lista non intrattengano rapporti di collegamento considerati rilevanti dalla legge nei confronti dei Soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, una dichiarazione attestante tale circostanza.

La Società, senza indugio e comunque almeno 21 (ventuno) giorni prima dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Sindaci, metterà a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la sede di Borsa Italiana e sul proprio sito internet (www.lottomaticagroup.com) le liste dei candidati depositate dai soci, corredate dalle informazioni e dalla documentazione richieste dalle vigenti disposizioni. I candidati non possono presentarsi in più di una lista e, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, (i) ogni avente diritto potrà votare nonché presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista, e (ii) i Soci appartenenti al medesimo gruppo - per tale intendendosi l'insieme rappresentato dalla società controllante, dalle società controllate e dalle società sottoposte a comune controllo - e i Soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società, non possono presentare o votare più di una lista. Le liste, ovvero le singole candidature, per le quali non siano state osservate tutte le disposizioni che precedono, fatta eccezione per quelle a carico della Società, saranno considerate come non presentate.

L'assunzione ed il mantenimento della carica di Sindaco sono subordinati al possesso dei requisiti stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, con particolare riferimento a:

1. requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 148, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
2. requisiti di professionalità e di onorabilità di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro della giustizia 30 marzo 2000, n. 162 ed all'articolo 20.3 dello statuto;
3. limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo di cui agli articoli 144-*duodecies* e seguenti del regolamento concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera CONSOB 14 maggio 1999, n. 11971 come successivamente integrato e modificato.

Si segnala, in proposito, che i componenti del Collegio Sindacale potranno essere soggetti ad accertamenti e verifiche, ad esempio con riferimento al gradimento dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato previsto dalla concessione per il gioco del Lotto per la persona del Presidente del Collegio medesimo.

All'elezione del Collegio Sindacale si procederà come segue:

- a) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti (di seguito, la "Lista Maggioritaria") saranno tratti due Sindaci effettivi e tutti i due Sindaci supplenti ivi indicati come tali, seguendo l'ordine progressivo della lista;
- b) il restante Sindaco effettivo, con la carica di Presidente, sarà tratto dalla lista che abbia ottenuto, senza tener conto della Lista Maggioritaria, il maggior numero di voti e sia stata presentata e votata da Soci che non siano collegati in alcun modo, neppure indirettamente, con i Soci che hanno presentato o votato la Lista Maggioritaria (di seguito, la "Lista Minoritaria"). In caso di ripetuta parità di voti tra più liste, prevarrà quella presentata da Soci

in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista ovvero, in subordine, dal maggior numero di Soci, o, in ulteriore subordine, i candidati saranno tratti dalle liste in parità tra loro, nel numero previsto dalla legge e dallo statuto, in base al criterio dell'anzianità anagrafica;

c) vengono poi eletti Sindaci supplenti tutti coloro che siano stati indicati come tali nella Lista Minoritaria ed in quella che (i) sia stata presentata e votata da Soci che non siano collegati in alcun modo, neppure indirettamente, con i Soci che hanno presentato o votato la Lista Maggioritaria, e (ii) abbia riportato un numero di voti immediatamente inferiore a quello della Lista Minoritaria.

Nel caso in cui sia votata una sola lista, tutti i Sindaci effettivi e supplenti saranno tratti da essa.

Per quanto riguarda gli emolumenti da riconoscere ai componenti del Collegio Sindacale, rammentiamo che per i Sindaci uscenti fu fatto rinvio alla tariffa professionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, attualmente contenuta nel decreto del Ministro delle Finanze del 2 settembre 2010, n. 169.

Per ogni ulteriore informazione si rimanda all'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Tanto premesso, Vi invitiamo a presentare ed a votare le liste per la nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2011-2013 nei termini e con le modalità previsti dalle vigenti disposizioni, esprimendo la Vostra preferenza per una tra le liste presentate dai soggetti legittimati, nonché a determinare il compenso del Collegio Sindacale per ciascun anno di durata in carica.

Punto 4 dell'ordine del giorno in parte ordinaria – *“politica generale per la remunerazione dei componenti gli Organi di amministrazione e controllo della Società nonché dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società o di sue controllate;”*

Si rimanda al relativo documento

Punto 5 dell'ordine del giorno in parte ordinaria – “piano di stock option 2011–2017 riservato a dipendenti di Lottomatica Group S.p.A. e/o di sue controllate e conferimento di poteri al Consiglio di Amministrazione per la sua esecuzione; deliberazioni inerenti e conseguenti;”

Signori Azionisti,

Vi abbiamo convocato in Assemblea ordinaria per sottoporre alla Vostra approvazione, ai sensi dell'art. 114-bis, comma 1, del TUF, il piano di *stock option* 2011-2017 riservato a dipendenti di Lottomatica Group S.p.A. e/o di sue controllate (il “Piano di *Stock Option*”), nonché per conferire al Consiglio di Amministrazione idonei poteri per darvi esecuzione.

Per una descrizione del contenuto del Piano di *Stock Option* si rinvia al documento informativo, allegato alla presente relazione illustrativa, predisposto ai sensi dell'art. 84-*bis* del Regolamento.

*** **

Qualora concordi con quanto proposto, l'Assemblea è invitata ad approvare le seguenti deliberazioni:

“L'Assemblea ordinaria di Lottomatica Group S.p.A.

- *esaminata e discussa la presente relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, pubblicata secondo le modalità e nei termini di legge;*
- *esaminato il documento informativo (il “Documento Informativo”) predisposto ai sensi dell'art. 84-bis del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato;*

delibera

- 1.** *di approvare il piano di stock option 2011 - 2017 riservato a dipendenti di Lottomatica Group S.p.A. e/o di sue controllate (il “Piano di Stock Option”) secondo quanto indicato nel Documento Informativo;*
- 2.** *di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni potere necessario od opportuno per dare esecuzione al Piano di Stock Option. In particolare, a titolo meramente esemplificativo, il Consiglio di Amministrazione avrà il potere, con facoltà di subdelega, di: (i) individuare i beneficiari tra i dirigenti di Lottomatica Group S.p.A. e/o di sue controllate italiane, nonché tra i Senior Vice Presidents, Vice Presidents, Key Directors e Managers di sue controllate estere, ed assegnare le opzioni determinandone il quantitativo da attribuire a ciascuno di essi; (ii) fissare le condizioni di risultato e/o gli indici di performance ai quali subordinare l'esercizio delle opzioni; (iii) stabilire ogni altro termine e condizione per l'esecuzione del Piano di Stock Option; (iv) predisporre ed approvare il regolamento esecutivo del Piano di Stock Option, nonché modificarlo e/o integrarlo; il tutto in conformità alle indicazioni al riguardo previste nel Documento Informativo. Al servizio del Piano di Stock Option il Consiglio di Amministrazione potrà avvalersi della delega ad aumentare il capitale*

sociale - con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ. - allo stesso attribuita dall'Assemblea straordinaria in data 28 aprile 2011, ovvero utilizzare eventuali azioni proprie in portafoglio;

- 3.** *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato in carica pro tempore, anche disgiuntamente tra loro, ogni potere, con facoltà di subdelega, per espletare gli adempimenti legislativi e regolamentari conseguenti alle adottate deliberazioni."*

Punto 6 dell'ordine del giorno in parte ordinaria – “piano di attribuzione di azioni 2011–2015 riservato a dipendenti di Lottomatica Group S.p.A. e/o di sue controllate e conferimento di poteri al Consiglio di Amministrazione per la sua esecuzione; deliberazioni inerenti e conseguenti;”

Signori Azionisti,

Vi abbiamo convocato in Assemblea ordinaria per sottoporre alla Vostra approvazione, ai sensi dell'art. 114-bis, comma 1, del TUF, il piano di attribuzione di azioni 2011-2015 riservato a dipendenti di Lottomatica Group S.p.A. e/o di sue controllate (il “Piano di Attribuzione Azioni”), nonché per conferire al Consiglio di Amministrazione idonei poteri per darvi esecuzione.

Per una descrizione del contenuto del Piano di Attribuzione Azioni si rinvia al documento informativo, allegato alla presente relazione illustrativa, predisposto ai sensi dell'art. 84-*bis* del Regolamento.

*** **

Qualora concordi con quanto proposto, l'Assemblea è invitata ad approvare le seguenti deliberazioni:

“L'Assemblea ordinaria di Lottomatica Group S.p.A.

- *esaminata e discussa la presente relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, pubblicata secondo le modalità e nei termini di legge;*
- *esaminato il documento informativo (il “Documento Informativo”) predisposto ai sensi dell'art. 84-bis del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato;*

delibera

- 1.** *di approvare il piano di attribuzione di azioni 2011 - 2015 riservato a dipendenti di Lottomatica Group S.p.A. e/o di sue controllate (il “Piano di Attribuzione Azioni”) secondo quanto indicato nel Documento Informativo;*
- 2.** *di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni potere necessario od opportuno per dare esecuzione al Piano di Attribuzione Azioni. In particolare, a titolo meramente esemplificativo, il Consiglio di Amministrazione avrà il potere, con facoltà di subdelega, di: (i) individuare i beneficiari tra i dirigenti di Lottomatica Group S.p.A. e/o di sue controllate italiane, nonché tra i Senior Vice Presidents, Vice Presidents, Key Directors e Managers di sue controllate estere, e determinare il quantitativo di azioni da attribuire a ciascuno di essi; (ii) fissare le condizioni di risultato e/o gli indici di performance ai quali subordinare l'attribuzione delle azioni; (iii) stabilire ogni altro termine e condizione per l'esecuzione del Piano di Attribuzione Azioni; (iv) predisporre ed approvare il regolamento esecutivo del Piano di Attribuzione*

Azioni, nonché modificarlo e/o integrarlo; il tutto in conformità alle indicazioni al riguardo previste nel Documento Informativo. Al servizio del Piano di Attribuzione Azioni il Consiglio di Amministrazione potrà avvalersi della delega ad aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., allo stesso attribuita dall'Assemblea straordinaria in data 28 aprile 2011, ovvero utilizzare eventuali azioni proprie in portafoglio;

- 3.** *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato in carica pro tempore, anche disgiuntamente tra loro, ogni potere, con facoltà di subdelega, per espletare gli adempimenti legislativi e regolamentari conseguenti alle adottate deliberazioni."*

Roma, 10 marzo 2011

Per il consiglio di amministrazione

Il Presidente

Lorenzo Pellicoli